SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 29 settembre 2006** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO-LEGGE 29 settembre 2006, n. **261.**

Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di contenere il disagio abitativo di particolari categorie di soggetti svantaggiati, soprattutto nelle aree di più alta densità abitativa, anche per la scadenza della precedente proroga, fissata al 3 agosto 2006, ai sensi del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86, e relativa alle città con oltre un milione di abitanti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 2006;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle infrastrutture e del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e delle politiche per la famiglia;

EMANA
il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Sospensione delle procedure esecutive di rilascio

1. Al fine di contenere il disagio abitativo e di favorire il passaggio da casa a casa per particolari categorie sociali, soggette a procedure esecutive di sfratto e residenti nei comuni capoluoghi di provincia e comuni limitrofi con oltre 10.000 abitanti, sono sospese, fino al 30 giugno 2007, le esecuzioni dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili adibiti ad uso di abitazione nei confronti di conduttori con reddito annuo familiare complessivo inferiore a 27.000 euro, che siano o abbiano nel proprio nucleo familiare persone ultrasettantenni, figli a carico, malati terminali o portatori di handicap con invalidità superiore al 66 per cento.

2. La sussistenza dei requisiti per la sospensione della procedura esecutiva di rilascio di cui al comma 1 è autocertificata dai soggetti interessati con dichiarazione resa nelle forme di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, e comunicata al locatore ai sensi del comma 5 dello stesso articolo 4. La sussistenza di tali requisiti può essere contestata dal locatore nelle forme di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 185.

3. Per i conduttori di immobili ad uso abitativo concessi in locazione dai soggetti indicati all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dall'articolo 43, comma 18, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da casse professionali e previdenziali, compagnie di assicurazione, istituti bancari, società il cui oggetto sociale comprenda la gestione di patrimoni immobiliari e soggetti fisici o giuridici detentori di oltre 100 unità immobiliari ad uso abitativo, anche se diffuse su tutto il territorio nazionale, il termine di sospensione di cui al comma 1 è fissato al 30 giugno 2008.

4. Per tutto il periodo di sospensione dell'esecuzione il conduttore corrisponde al locatore la maggiorazione prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

5. Il conduttore decade dal beneficio della sospensione dell'esecuzione se non provvede al pagamento del canone nei limiti indicati dall'articolo 5 della legge 27 luglio 1978, n. 392, salva l'applicazione dell'articolo 55 della stessa legge. La decadenza si verifica anche nell'ipotesi in cui il comune di residenza del conduttore non provveda all'intervento di cui all'articolo 3, comma 1, nel termine previsto.

6. La sospensione non opera in danno del locatore che dimostri, nelle forme di cui al comma 2, secondo periodo, di trovarsi nelle stesse condizioni richieste per ottenere la sospensione medesima o nelle condizioni di necessità sopraggiunta dell'abitazione.

7. Ai conduttori di immobili destinati ad uso abitativo ceduti a soggetti diversi dalle persone fisiche nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, di cui al decreto legislativo 16 febbraio 1996, n. 104, e al decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, se appartenenti alle particolari categorie sociali di cui al comma 1, è riconosciuto il diritto al rinnovo del contratto di locazione per la durata di nove anni, non prorogabili, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente decreto, qualora ancora nella detenzione dell'immobile a tale data.

Art. 2.

Benefici fiscali

1. Per i proprietari degli immobili locati ai conduttori individuati nell'articolo 1 si applicano, per il periodo di sospensione della procedura esecutiva, i benefici fiscali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 1° febbraio 2006, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 marzo 2006, n. 86. A favore dei suddetti proprietari i comuni possono prevedere esenzioni o riduzioni dell'imposta comunale sugli immobili.

Art. 3.

Interventi dei comuni per l'edilizia sovvenzionata e agevolata e per la graduazione degli sfratti

1. I comuni individuati nell'articolo 1, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, predispongono, d'intesa con la regione, un programma pluriennale di edilizia sovvenzionata e agevolata a favore dei conduttori di cui all'articolo 1, indicando il fabbisogno di alloggi sulla base degli elenchi, predisposti dagli stessi comuni, dei nominativi dei suddetti conduttori, nonché le eventuali risorse finanziarie stanziate dal comune o dalla regione, da inviare ai Ministeri delle infrastrutture e, della solidarietà sociale.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, nei comuni individuati nell'articolo 1 possono essere istituite apposite commissioni per l'eventuale graduazione delle azioni di rilascio, finalizzate a favorire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui al medesimo articolo 1, nonché per le famiglie collocate utilmente nelle graduatorie comunali per l'accesso agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

3. I comuni definiscono il funzionamento e la composizione delle commissioni di cui al comma 2, garantendo la presenza, oltre che del prefetto e del questore, o di loro delegati, dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli inquilini e dei rappresentanti delle associazioni della proprietà edilizia.

Art. 4.

Piano nazionale di edilizia residenziale pubblica

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministero delle infrastrutture convoca un tavolo di concertazione per definire, entro sessanta giorni dalla data di convocazione, il piano pluriennale nazionale straordinario di edilizia residenziale pubblica, anche mediante acquisizione, ristrutturazione o manutenzione di edifici esistenti, finalizzato all'aumento di alloggi in locazione a canone sociale e a canone concordato, al fine di garantire il passaggio da casa a casa per i soggetti di cui all'articolo 1, nonché all'avvio di un piano complessivo sulla casa con la definizione di proposte normative, strutturali e fiscali per la normalizzazione del mercato immobiliare.

2. Al tavolo nazionale partecipano il Ministro delle infrastrutture, titolare della realizzazione delle opere, i Ministri della solidarietà sociale, dell'economia e delle finanze, delle politiche per la famiglia e per le politiche giovanili e le attività sportive, o loro delegati, i rappresentanti dell'ANCI, delle regioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli inquilini, delle associazioni della proprietà edilizia, delle associazioni dei costruttori edili e delle cooperative.

Art. 5.

Reddito dei fabbricati

1. Per i contratti di locazione stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, il reddito dell'unità immobiliare è determinato ai sensi dell'articolo 37, comma 4-*bis*, del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, assumendo quale riduzione forfetaria del canone di locazione la percentuale del 14 per cento.

Art. 6.

Copertura finanziaria

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, pari a euro 16,4 milioni per l'anno 2007 ed a euro 44 milioni per l'anno 2008, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalla rideterminazione dei redditi da fabbricati di cui all'articolo 5.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DI PIETRO, *Ministro delle infrastrutture*

FERRERO, *Ministro della solidarietà sociale*

PADOA SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

BINDI, *Ministro delle politiche per la famiglia*

Visto, *il Guardasigilli:* MASTELLA

06G0281

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2006.

Annullamento straordinario, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli articoli 1 e 15, comma 1-*bis*, dello statuto della provincia di Pisa, come modificati con la deliberazione n. 14 in data 1º febbraio 2006 del consiglio provinciale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti gli articoli 1 e 15 dello statuto della provincia di Pisa, come modificati con la deliberazione n. 14 in data 1º febbraio 2006 del consiglio provinciale, nelle parti in cui estendono il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative ai cittadini stranieri non comunitari ed apolidi;

Udito il parere n. 1196/2006 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione I in data 3 maggio 2006, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento, degli articoli 1 e 15, comma 1-*bis*, dello statuto della provincia di Pisa, come modificati con la deliberazione n. 14 in data 1º febbraio 2006 del consiglio provinciale, nelle parti in cui estendono il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni amministrative ai cittadini stranieri non comunitari ed apolidi.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2006
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 9, foglio n. 263

06A08712

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 luglio 2006.

Annullamento straordinario, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento, dell'articolo 26 dello statuto del comune di Bassano Romano, approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 24 in data 17 giugno 2005.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visti l'art. 26 dello statuto del comune di Bassano Romano, approvato con la deliberazione consiliare n. 24 in data 17 giugno 2005, che ha esteso il diritto di elettorato attivo e passivo nelle elezioni comunali agli stranieri non comunitari residenti nel comune di Bassano Romano, in possesso di titolo di soggiorno in corso di validità, dopo cinque anni di soggiorno regolare;

Udito il parere n. 1840/2006 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione I del 17 maggio 2006, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 giugno 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento, dell'art. 26 dello statuto del comune di Bassano Romano, approvato con la deliberazione del consiglio comunale n. 24 in data 17 giugno 2005.

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 25 luglio 2006
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 9, foglio n. 262

06A08714

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 2006.

Annullamento straordinario, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento, dei commi 5 e 6 dell'articolo 7 dello statuto del comune di Jesi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 138 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 2, comma 3, lettera *p)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'art. 7 dello statuto del comune di Jesi, come modificato dalla deliberazione consiliare n. 153 in data 26 luglio 2005, nella parte in cui riconosce ai cittadini stranieri non comunitari e agli apolidi il diritto di elettorato attivo e passivo nell'elezione dei consigli circoscrizionali;

Udito il parere n. 555/2006 del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione I in data 5 aprile 2006, il cui testo è allegato al presente decreto e le cui considerazioni si intendono qui integralmente riprodotte;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 luglio 2006;

Sulla proposta del Ministro dell'interno;

Decreta:

È disposto l'annullamento straordinario, per illegittimità e a tutela dell'unità dell'ordinamento, dei commi 5 e 7 dell'art. 7 dello statuto del comune di Jesi, nonché del comma 4 del medesimo art. 7, limitatamente alle parole «nonché i cittadini stranieri non comunitari o apolidi che abbiano risieduto legalmente e abitualmente in Italia nei sei anni precedenti rispetto alla data di svolgimento della consultazione, di cui almeno due nel territorio comunale, e che ne abbiano fatto richiesta».

Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 18 luglio 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

AMATO, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 27 luglio 2006
Ministeri istituzionali, Interno, registro n. 9, foglio n. 314

06A08713

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 2006.

Nomina del dott. Fabrizio Saccomanni a direttore generale della Banca d'Italia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 gennaio 1999, n. 13;

Visto l'art. 19 dello Statuto della Banca d'Italia, approvato con regio decreto 11 luglio 1936, n. 1067, e modificato con decreti del Presidente della Repubblica 19 aprile 1948, n. 452, 12 febbraio 1963, n. 369, 14 agosto 1969, n. 593, 20 luglio 1973, n. 607, 6 marzo 1992, 18 luglio 1992 e 24 aprile 1998;

Visto l'art. 19, comma 7, della legge 28 dicembre 2005, n. 262;

Visto che il Consiglio superiore della Banca d'Italia, nella seduta straordinaria del 27 luglio 2006, ha nominato Direttore generale dell'Istituto il dott. Fabrizio Saccomanni, in sostituzione del dott. Vincenzo Desario dimissionario dal 1° ottobre 2006;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

È approvata la nomina del dott. Fabrizio Saccomanni a Direttore generale della Banca d'Italia con decorrenza 2 ottobre 2006 e per un periodo di sei anni, con la possibilità di un solo rinnovo del mandato.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 13 settembre 2006

NAPOLITANO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PADOA-SCHIOPPA, *Ministro dell'economia e delle finanze*

Registrato alla Corte dei conti il 27 settembre 2006
Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 10, foglio n. 379

06A08738

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 20 settembre 2006.

Classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

IL CAPO
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 2, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, effettua annualmente la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie»;

Visti i decreti ministeriali 23 settembre 1996, 24 settembre 1997, 22 settembre 1998, 21 settembre 1999, 20 settembre 2000, 20 seffembre 2001, 16 settembre 2002, 18 settembre 2003, 16 settembre 2004 e 20 settembre 2005, recanti la classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006);

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari sono individuate, tenuto conto della natura e dell'oggetto, le seguenti categorie omogenee di operazioni: aperture di credito in conto corrente, finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, crediti personali, crediti finalizzati all'acquisto rateale, credito revolving e con utilizzo di carte di credito, operazioni di factoring, operazioni di leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto dello stipendio, altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine.

Art. 2.

1. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, nell'ambito delle rispettive competenze, procedono alla rilevazione dei dati avendo riguardo, ove necessario, per le categorie di cui all'art. 1, anche all'importo e alla durata del finanziamento, nonché alle garanzie e ai beneficiari in ragione del rischio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 settembre 2006

Il capo della direzione V: MARESCA

06A08719

DECRETO 21 settembre 2006.

Emissione dei buoni del Tesoro poliennali, con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, indicizzati all'inflazione dell'area dell'euro, tredicesima e quattordicesima tranche.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e, in particolare, l'art. 3, come modificato dall'art. 1, comma 380 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l'altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno od estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità;

Visto il decreto ministeriale n. 899 del 4 gennaio 2006, emanato in attuazione dell'art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del Tesoro dovrà attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal Direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal Direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo;

Vista la determinazione n. 1259 del 5 gennaio 2006, con la quale il Direttore generale del Tesoro ha delegato il Direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette;

Visti, altresì, gli articoli 4 e 11 del ripetuto decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, riguardanti la dematerializzazione dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 6 giugno 2000, con cui è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto 23 agosto 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 1° settembre 2000, con cui è stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato;

Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato;

Vista la legge 23 dicembre 2005, n. 267, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2006, ed in particolare il terzo comma dell'art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso;

Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 20 settembre 2006 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a 57.427 milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

Visti i propri decreti in data 20 ottobre 2004, 10 marzo, 22 giugno e 24 ottobre 2005, 23 gennaio, 23 marzo e 22 maggio 2006, con i quali è stata disposta l'emissione delle prime dodici tranches dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, indicizzati, nel capitale e negli interessi, all'andamento dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo nell'area dell'euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco, d'ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»;

Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una tredicesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 4 gennaio 2006, entrambi citati nelle premesse, è disposta l'emissione di una tredicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,35% indicizzati all'«Indice Eurostat» («BTP €i») con godimento 15 settembre 2004 e scadenza 15 settembre 2035, fino all'importo massimo di 500 milioni di euro, di cui al decreto del 22 giugno 2005, altresì citato nelle premesse, recante l'emissione della terza e quarta tranche dei buoni stessi.

Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalità di emissione stabilite dal citato decreto 22 giugno 2005.

I buoni medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale, sono compresi tra le attività ammesse a garanzia delle operaziòni di rifinanziamento presso la Banca Centrale Europea e su di essi, come previsto dall'art. 6 - ultimo comma del decreto 20 ottobre 2004, citato nelle premesse, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».

Le prime quattro cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte.

Art. 2.

Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire, con l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 9 e 10 del citato decreto del 22 giugno 2005, entro le ore 11 del giorno 27 settembre 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalità di cui agli articoli 11 e 12 del ripetuto decreto del 22 giugno 2005.

Di tali operazioni verrà redatto apposito verbale.

Art. 3.

Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della quattordicesima tranche dei titoli stessi per un importo massimo del 10 per cento dell'ammontare nominale indicato all'art. 1 del presente decreto; tale tranche supplementare sarà riservata agli operatori «specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi dell'art. 3 del regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della tredicesima tranche. La tranche supplementare verrà assegnata con le modalità indicate negli articoli 13 e 14 del citato decreto del 22 giugno 2005, in quanto applicabili, e verrà collocata al prezzo di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto.

Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 28 settembre 2006.

Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.

L'importo spettante di diritto a ciascuno «specialista» nel collocamento supplementare è pari al rapporto fra il valore dei titoli di cui lo specialista è risultato aggiudicatario nelle ultime tre aste «ordinarie» dei B.T.P. €i trentennali, ivi compresa quella di cui all'art. 1 del presente decreto, ed il totale complessivamente assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare.

Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verrà redatto apposito verbale.

Art. 4.

Il regolamento dei titoli sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 29 settembre 2006, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi per 14 giorni.

Il confrovalore da versare è calcolato moltiplicando l'importo nominale aggiudicato per il «Coefficiente di indicizzazione», riferito alla data di regolamento, per la somma del prezzo di aggiudicazione diviso 100 e del rateo reale di interesse maturato diviso 1000 e sottraendo dal risultato ditale operazione l'importo della commissione di collocamento calcolata come descritto all'art. 8 del citato decreto del 22 giugno 2005. Il rateo reale di interesse è calcolato con riferimento ad una base di calcolo di 1000 euro e arrotondato alla sesta cifra decimale, secondo le convenzioni utilizzate nella procedura per il collocamento mediante asta dei buoni del Tesoro poliennali.

Ai fini del regolamento dell'operazione, la Banca d'Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento.

Il versamento all'entrata del bilancio statale del netto ricavo dell'emissione, e relativi dietimi, sarà effettuato dalla Banca d'Italia il medesimo giorno 29 settembre 2006.

A fronte ditali versamenti, la Sezione di Roma della Tesoreria provinciale dello Stato rilascerà separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unità previsionale di base 6.4.1), art. 3, per l'importo relativo al netto ricavo dell'emissione, ed al capitolo 3240 (unità previsionale di base 6.2.6), art. 3, per quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.

In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse.

Art. 5.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 2007 al 2035, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2035, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni stessi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 2214 (unità previsionale di base 3.1.7.3) e 9502 (unità previsionale di base 3.3.9.1) dello stato di previsione per l'anno in corso.

L'ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall'art. 8 del citato decreto del 22 giugno 2005, sarà scritturato dalle Sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità previsionale di base 3.1.7.5) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2006.

Roma, 21 settembre 2006

p. *Il direttore generale:* CANNATA

06A08717

DECRETO 21 settembre 2006.

Rivelazione dei tassi effettivi globali medi - Periodo rilevazione: 1° aprile-30 giugno 2006 - Applicazione dal 1° ottobre fino al 31 dicembre 2006 (legge 7 marzo 1996, n. 108).

IL CAPO
DELLA DIREZIONE V DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il proprio decreto del 20 settembre 2005, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il proprio decreto del 21 giugno 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 147 del 27 giugno 2006 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° aprile 2006-30 giugno 2006 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto

legislativo 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2006) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 4 maggio 2006);

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al 1º aprile 2006-30 giugno 2006 e tenuto conto della variazione, nel periodo successivo al trimestre di riferimento, del valore medio del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella del tasso determinato dalla Banca d'Italia ai sensi del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in sostituzione del tasso ufficiale di sconto;

Visti il decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 394, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2001, n. 24, recante interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, e l'indagine statistica effettuata a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi, condotta su un campione di intermediari secondo le modalità indicate nella nota metodologica, relativamente alla maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999, concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996, rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1º aprile 2006 - 30 giugno 2006, sono indicati nella tabella riportata in allegato (Allegato *A*).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1º ottobre 2006.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2006, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della meta.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (Allegato *A*).

2. Le banche e gli intermediari finanziari, al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1º luglio 2006-30 settembre 2006 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. I tassi effettivi globali medi di cui all'art. 1, comma 1, del presente decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento. L'indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 settembre 2006

Il capo della direzione V: MARESCA

ALLEGATO *A*

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 2005, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo», «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente», il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'art. 107 del testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. Le categorie di finanziamento sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 20 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche dei tassi armonizzati e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Queste rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi armonizzati non sono comprensivi degli oneri accessori e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 75000,00 euro.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati vengono corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1º gennaio 2004, si fa riferimento alle variazioni del tasso applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema determinato dal Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurai.

Rilevazione degli interessi di mora

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi hanno proceduto a una rilevazione statistica riguardante la misura media degli interessi di mora stabiliti contrattualmente. Alla rilevazione è stato interessato un campione di banche e di società finanziarie individuato sulla base della distribuzione territoriale e della ripartizione tra le categorie istituzionali.

In relazione ai contratti accesi nel terzo trimestre del 2001 sono state verificate le condizioni previste contrattualmente; per le aperture di credito in conto corrente sono state rilevate le condizioni previste nei casi di revoca del fido per tutte le operazioni in essere. In relazione al complesso delle operazioni, il valore della maggiorazione percentuale media è stato posto a confronto con il tasso medio rilevato.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 20 settembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 26 settembre 2005, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi).

Per le operazioni di «credito personale», «credito finalizzato», «leasing», «mutuo» «altri finanziamenti» e «prestiti contro cessione del quinto dello stipendio» i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le «aperture di credito in conto corrente» il «credito revolving e con utilizzo di carte di credito», gli «anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale» e il «factoring» - i cui tassi sono:

ALLEGATO

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DEL TASSO APPLICATO ALLE OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO PRINCIPALI DELL'EUROSISTEMA
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° APRILE - 30 GIUGNO 2006
APPLICAZIONE DAL 1° OTTOBRE FINO AL 31 DICEMBRE 2006

CATEGORIE DI OPERAZIONI	*CLASSI DI IMPORTO in unità di euro*	*TASSI MEDI (su base annua)*
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1)	fino a 5.000	13,08
	oltre 5.000	9,80
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE	fino a 5.000	7,18
EFFETTUATI DALLE BANCHE (2)	oltre 5.000	6,15
FACTORING (3)	fino a 50.000	6,38
	oltre 50.000	5,65
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		10,07
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI	fino a 5.000	17,57
INTERMEDIARI NON BANCARI (5)	oltre 5.000	12,72
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 5.000	19,85
	oltre 5.000	11,11
LEASING	fino a 5.000	10,98
	oltre 5.000 fino a 25.000	8,78
	oltre 25.000 fino a 50.000	7,59
	oltre 50.000	5,98
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE	fino a 1.500	16,74
E CREDITO *REVOLVING* (7)	oltre 1.500 fino a 5.000	16,16
	oltre 5.000	10,42
MUTUI CON GARANZIA IPOTECARIA (8):		
- A TASSO FISSO		5,71
- A TASSO VARIABILE		4,77

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica allegata al Decreto. - I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,74 punti

Legenda delle categorie di operazioni
(Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 20.9.2005; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi):

(1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
(2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
(3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
(4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
(5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
(6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
(7) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo; credito revolving e con utilizzo di carte di credito.
(8) Mutui con durata superiore a cinque anni.

06A08720

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 18 agosto 2006.

Aggiornamento del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

Viste le direttive europee 440/1991/CEE, 18/1995/CE, 12/2001/CE, 13/2001/CE e 14/2001/CE;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003 n. 188, recante l'attuazione delle direttive 12/2001/CE, 13/2001/CE e 14/2001/CE in materia ferroviaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 277, ed in particolare l'art. 7, comma 5;

Vista la delibera CIPE del 5 novembre 1999, n. 180, recante «Canone di pedaggio per l'accesso alla rete infrastrutturale ferroviaria»;

Visto il decreto del Ministro 21 marzo 2000 n. 43/T concernente la «Determinazione dei criteri di determinazione dei criteri del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria», con particolare riferimento all'art. 8 commi 1 e 2;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 11 aprile 2003, n. 12T relativo all'aggiornamento degli allegati tecnici ed economici del decreto ministeriale 43T/2000;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 luglio 2003, n. 29/T relativo all'adeguamento al tasso di inflazione programmato per l'anno 2003, pari ad 1,4%, del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 marzo 2004, prot. n. 04/SDG/05 relativo all'adeguamento al tasso di inflazione programmato per l'anno 2004, pari ad 1,7%, del canone di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria;

Vista la delibera CIPE 31 gennaio 2003, n. 2 — come integrata con la delibera 25 luglio 2003, n. 24, e con la delibera 5 dicembre 2003, n. 114 — con la quale questo Comitato ha preso atto delle modalità di attuazione dell'art. 75 della legge n. 289/2002 prospettate nel dossier di valutazione economico-finanziaria del «sistema alta velocità/ alta capacità» sull'asse Torino-Milano-Napoli, trasmesso con parere favorevole dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e positivamente esaminato anche dai competenti Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la delibera CIPE 18 marzo 2005 n. 001 con la quale è stato approvato l'aggiornamento del dossier di valutazione economico-finanziaria relativo alla linea alta velocità/ alta capacità Torino-Milano-Napoli contenente in particolare il canone che le imprese ferroviarie sono tenute a corrispondere al gestore dell'infrastruttura per l'utilizzazione delle linee stesse;

Vista la proposta di aggiornamento degli allegati tecnici ed economici dei citati decreti, presentata dal gestore dell'infrastruttura prot. RFI-AD/A0011/P/2005/00001310 del 13 dicembre 2005 ed integrata con nota prot. RFI-AD/A0011/P/2006/0000751 del 07/07/2006;

Considerato che l'evoluzione relativa all'attivazione di nuove infrastrutture, a variazioni delle caratteristiche e prestazioni di quelle esistenti, alle determinazioni dei punti di connessione con le reti estere intervenuti successivamente alla emanazione del citato decreto ministeriale 43/T/2000, comporta la necessità di procedere ad un aggiornamento della parte tecnico/economica del decreto ministeriale medesimo;

Considerato che gli allegati tecnici ed economici del decreto ministeriale 43/T/2000, già annullati e sostituiti quelli di cui al decreto ministeriale 12/T/2003, necessitano di un nuovo aggiornamento alla situazione di infrastruttura e di traffico attuale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 17, comma 7, del decreto legislativo n. 188/2003 e dalla delibera CIPE n. 180/1999, l'aggiornamento degli allegati tecnici ed economici al decreto ministeriale 43T, in relazione all'intervenuta evoluzione dell'infrastruttura ferroviaria sopra accennata, non apporta tipologie aggiuntive di costo per la determinazione del canone, né modifiche della struttura e degli elementi di calcolo del pedaggio, né modifica lo stato di attuazione del sistema di determinazione dei canoni di pedaggio;

Ritenuto pertanto necessario procedere alla ulteriore modifica degli allegati tecnici ed economici del DM43/T/2000;

Decreta:

Art. 1.

1. Gli allegati tecnici n. 1, 2, 3, 4, 5, 8 e 10 ed economici n. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del decreto ministeriale 11 aprile 2003, n. 12T, già integralmente sostitutivi di quelli di cui al decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43/T, vengono annullati e sostituiti integralmente da quelli pari numero allegati al presente decreto.

2. Gli allegati economici di cui al precedente paragrafo, sono già comprensivi degli aggiornamenti inflattivi di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 15 luglio 2003, n. 29/T ed al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 24 marzo 2004, prot. n. 04/SDG/05.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 agosto 2006

Il Ministro: BIANCHI

Allegato tecnico 1

Rete Fondamentale - Tratte Commerciali

Indicativo Tratta (j)	Tratta Commerciale	
1	MODANE/MODANE FX	ALPIGNANO [TORINO]
2	[TORINO] ALPIGNANO	MODANE/MODANE FX
3	[TORINO] TROFARELLO	ARQUATA
4	ARQUATA	TROFARELLO [TORINO]
5	[MILANO] MILANO ROGOREDO	ARQUATA (compresa via Novi L. e via Bressana B. - Arena Po)
6	ARQUATA	MILANO ROGOREDO [MILANO] (compresa via Novi L. e via Bressana B. - Arena Po)
7	SAVONA	GENOVA VOLTRI [GENOVA]
8	[GENOVA] GENOVA VOLTRI	SAVONA
9	VENTIMIGLIA	SAVONA
10	SAVONA	VENTIMIGLIA
11	[TORINO] SETTIMO T.	RHO [MILANO] (Compresa Novara Boschetto)
12	[MILANO] RHO	SETTIMO T. [TORINO] (Compresa Novara Boschetto)
13	ISELLE [DOMODOSSOLA]	GALLARATE [MILANO] (compresa via Domo II)
14	[MILANO] GALLARATE	ISELLE [DOMODOSSOLA] (compresa via Domo II)
15	PINO TRONZANO [LUINO]	GALLARATE
16	GALLARATE	PINO TRONZANO [LUINO]
17	CHIASSO	SEREGNO [MILANO] (compresa via Monteolimpino 2)
18	[MILANO] SEREGNO	CHIASSO (compresa via Monteolimpino 2)
19	ARQUATA	MIGNANEGO/GENOVA RIVAROLO/GENOVA CAMPASSO [GENOVA] (compresa via Isola Del Cantone)
20	[GENOVA] MIGNANEGO/GENOVA RIVAROLO/GENOVA CAMPASSO	ARQUATA (compresa via Isola del Cantone)
21	ALESSANDRIA	PIACENZA (compresa Broni - Bressana B.)
22	PIACENZA	ALESSANDRIA (compresa Broni - Bressana B.)
23	[MILANO] PIOLTELLO L.	BRESCIA - VERONA
24	VERONA - BRESCIA	PIOLTELLO L. [MILANO]
25	VERONA	PADOVA
26	PADOVA	VERONA
27	BRENNERO	VERONA
28	VERONA	BRENNERO
29	VERONA	TAVERNELLE [BOLOGNA]
30	[BOLOGNA] TAVERNELLE	VERONA
31	PADOVA	S. PIETRO IN CASALE [BOLOGNA]
32	[BOLOGNA] S. PIETRO IN CASALE	PADOVA
33	PADOVA	MIRA M. [VENEZIA]
34	[VENEZIA] MIRA M.	PADOVA
35	[VENEZIA] VENEZIA CARPENEDO	VILLA OPICINA / TRIESTE
36	VILLA OPICINA /TRIESTE	VENEZIA CARPENEDO [VENEZIA]

Indicativo Tratta (j)	Tratta Commerciale	
37	TARVISIO BOSCOVERDE	MOGLIANO [VENEZIA]
38	[VENEZIA] MOGLIANO	TARVISIO BOSCOVERDE
39	UDINE	MONFALCONE via GORIZIA (compresa Gorizia – Nova Gorica)
40	MONFALCONE	UDINE via GORIZIA (compresa Gorizia – Nova Gorica)
41	[MILANO] MILANO ROGOREDO	LAVINO [BOLOGNA]
42	[BOLOGNA] LAVINO	MILANO ROGOREDO [MILANO]
43	[BOLOGNA] BOLOGNA S. RUFFILLO	FIRENZE CASTELLO [FIRENZE]
44	[FIRENZE] FIRENZE CASTELLO	BOLOGNA S. RUFFILLO [BOLOGNA]
45	[GENOVA] GENOVA NERVI	PISA
46	PISA	GENOVA NERVI [GENOVA]
47	PARMA/FIDENZA	PONTREMOLI - VEZZANO/SARZANA
48	VEZZANO/SARZANA - POTREMOLI	PARMA/FIDENZA
49	[FIRENZE] FIRENZE CASCINE	PISA
50	PISA	FIRENZE CASCINE [FIRENZE]
51	PISA	MACCARESE [ROMA] (compresa via Vada - Collesalvetti)
52	[ROMA] MACCARESE	PISA (compresa via Vada - Collesalvetti)
53	[FIRENZE] FIRENZE ROVEZZANO	FARA SABINA [ROMA] (Linea lenta)
54	[ROMA] FARA SABINA	FIRENZE ROVEZZANO [FIRENZE] (Linea lenta)
55	[FIRENZE] FIRENZE ROVEZZANO	SETTEBAGNI [ROMA] (Linea Direttissima)
56	[ROMA] SETTEBAGNI	FIRENZE ROVEZZANO [FIRENZE] (Linea Direttissima)
57	[ROMA] TORRICOLA	FRATTAMAGGIORE [NAPOLI] (via Formia)
58	[NAPOLI] FRATTAMAGGIORE	TORRICOLA [ROMA] (via Formia)
59	VILLA LITERNO	POZZUOLI [NAPOLI]
60	[NAPOLI] POZZUOLI	VILLA LITERNO
61	[ROMA] CIAMPINO	ACERRA [NAPOLI] (Via Cassino) (Comprese linee Rocca d'Evandro - Venafro/Vairano e Santa Maria C. V. - Maddaloni M. S.to e linee Bivio Maddaloni/Cancello - Maddaloni Marcianise Smistamento)
62	[NAPOLI] ACERRA	CIAMPINO [ROMA] (Via Cassino) (Comprese linee Rocca d'Evandro - Venafro/Vairano e Santa Maria C. V. - Maddaloni M. S.to e linee Bivio Maddaloni/Cancello - Maddaloni Marcianise Smistamento)
63	[BOLOGNA] MIRANDOLA O.	ANCONA (compresa Ancona - Ancona Marittima)
64	ANCONA	MIRANDOLA O. [BOLOGNA] (compresa Ancona - Ancona Marittima)
65	ANCONA	ORTE (compresa Ancona Ancona Marittima)
66	ORTE	ANCONA (compresa Ancona - Ancona Marittima)
67	ANCONA	FOGGIA
68	FOGGIA	ANCONA
69	FOGGIA	BARI (Compresa Enziteto Catino - Bari S.Spirito)
70	BARI	FOGGIA (Compresa Enziteto Catino - Bari S.Spirito)
71	CASERTA	FOGGIA
72	FOGGIA	CASERTA
73	[NAPOLI] PORTICI	SALERNO
74	SALERNO	PORTICI [NAPOLI]
75	SALERNO	PAOLA
76	PAOLA	SALERNO
77	PAOLA	REGGIO CALABRIA CENTRALE (compresa Eccellente – Rosarno)
78	REGGIO CALABRIA CENTRALE	PAOLA (compresa Eccellente – Rosarno)

Allegato tecnico 2

Rete Complementare - Linee ferroviarie della Rete secondaria

Indicativo Linea ferroviaria (k)	Linea ferroviaria	
1	ASTI	CASTAGNOLE
2	CHIVASSO	AOSTA
3	AOSTA	PRE' S.DIDIER
4	CASALE POPOLO	CASALE MONFERRATO
5	BIVIO CAST. ROSSO	CASALE POPOLO
6	CASALE MONFERRATO	VALENZA
7	VALENZA	ALESSANDRIA
8	BIVIO SANGONE	PINEROLO
9	FOSSANO	CUNEO
10	CUNEO	VENTIMIGLIA
11	TROFARELLO	FOSSANO
12	FOSSANO	MONDOVI'
13	MONDOVI'	CEVA
14	CEVA	S. GIUSEPPE DI C.
15	CARMAGNOLA	BRA'
16	ALESSANDRIA	CANTALUPO
17	ACQUI TERME	OVADA
18	CANTALUPO	ACQUI TERME
19	ACQUI TERME	S. GIUSEPPE DI C.
20	VERCELLI	MORTARA
21	MORTARA	PAVIA
22	ARONA	OLEGGIO
23	OLEGGIO	VIGNALE
24	VIGNALE	NOVARA (compresa Novara Boschetto)
25	NOVARA	MORTARA (compresa Novara Boschetto)
26	MORTARA	TORREBERETTI
27	TORREBERETTI	VALENZA
28	CAVA CARBONARA	TORREBERETTI
29	DOMODOSSOLA	VILLADOSSOLA
30	VILLADOSSOLA	VOGOGNA OSSOLA
31	VOGOGNA OSSOLA	PREMOSELLO CHIOV.
32	PREMOSELLO CHIOV.	CUZZAGO
33	CUZZAGO	BORGOMANERO
34	BORGOMANERO	VIGNALE
35	VARALLO SESIA	VIGNALE
36	LUINO - LAVENO	OLEGGIO
37	TIRANO	SONDRIO
38	CHIAVENNA	COLICO
39	SONDRIO	COLICO
40	COLICO	LECCO
41	CHIASSO	MOLTENO

Indicativo Linea ferroviaria (k)	Linea ferroviaria	
42	MOLTENO	MONZA
43	MOLTENO	LECCO
44	LECCO	PONTE S. PIETRO
45	CALOLZIOCORTE O.	CARNATE USMATE
46	CARNATE U.	MONZA
47	SEREGNO	PONTE S. PIETRO
48	PONTE S. PIETRO	ROVATO
49	PORTO CERESIO	GALLARATE
50	BIVIO BERGAMO	TREVIGLIO OVEST
51	BERGAMO	TREVIGLIO OVEST/TREVIGLIO
52	S. ZENO FOLZANO	OLMENETA
53	OLMENETA	CREMONA
54	CREMONA	CASTELVETRO
55	CASTELVETRO	FIDENZA
56	PIACENZA	CASTELVETRO
57	TREVIGLIO	OLMENETA
58	MILANO P. GENOVA	MORTARA
59	MILANO S. CRISTOFORO	MILANO P. ROMANA
60	PAVIA	CASALPUSTERLENGO
61	CODOGNO	CREMONA
62	CREMONA	PIADENA
63	PIADENA	MANTOVA
64	BRESCIA	S. ZENO FOLZANO
65	S. ZENO FOLZANO	PIADENA
66	PIADENA	PARMA
67	FORTEZZA	[S. CANDIDO] PRATO ALLA DRAVA
68	BOLZANO	MERANO
69	VICENZA	SCHIO
70	VERONA	MANTOVA
71	MANTOVA	SUZZARA
72	SUZZARA	MODENA
73	MANTOVA	NOGARA
74	NOGARA	CEREA
75	CEREA	LEGNAGO
76	CALALZO PC.CORTINA	PONTE NELLE ALPI
77	PONTE NELLE ALPI	BELLUNO
78	BELLUNO	MONTEBELLUNA
79	MONTEBELLUNA	CASTELFRANCO VENETO
80	CASTELFRANCO VENETO	CAMPOSAMPIERO
81	CAMPOSAMPIERO	VIGODARZERE
82	VIGODARZERE	PADOVA
83	MONTEBELLUNA	TREVISO
84	TREVISO	PORTOGRUARO
85	PONTE NELLE ALPI	CONEGLIANO
86	VICENZA	CITTADELLA
87	CITTADELLA	CASTELFRANCO VENETO
88	CASTELFRANCO VENETO	TREVISO
89	BASSANO DEL GRAPPA	CITTADELLA
90	CITTADELLA	CAMPOSAMPIERO

Indicativo Linea ferroviaria (k)	Linea ferroviaria	
91	BASSANO DEL GRAPPA	CASTELFRANCO VENETO
92	CASTELFRANCO VENETO	MAERNE DI MARTELLAGO
93	S. GIUSEPPE DI C.	SAVONA (via ALTARE)
94	UDINE	PALMANOVA
95	PALMANOVA	CERVIGNANO A.G.
96	S. GIUSEPPE DI C.	FERRANIA
97	FERRANIA	SAVONA
98	OVADA	GENOVA BORZOLI
99	FERRARA	PORTOMAGGIORE
100	PORTOMAGGIORE	LAVEZZOLA
101	LAVEZZOLA	RAVENNA
102	RAVENNA	RIMINI
103	FAENZA	GRANAROLO
104	GRANAROLO	LUGO
105	LUGO	LAVEZZOLA
106	LUGO	CASTELBOLOGNESE
107	RUSSI	LUGO
108	RAVENNA	RUSSI
109	RUSSI	GRANAROLO
110	PONTASSIEVE	BORGO S.LORENZO
111	BORGO S.LORENZO	FAENZA
112	FIRENZE SAN MARCO VECCHIO	BORGO S.LORENZO
113	VIAREGGIO	LUCCA
114	per memoria	
115	PORRETTA TERME	PISTOIA
116	LUCCA	PISTOIA
117	PISA	LUCCA
118	PISTOIA	PRATO
119	AULLA	LUCCA
120	CAMPIGLIA M.MA	PIOMBINO M.MA
121	EMPOLI	SIENA
122	SIENA	ASCIANO
123	ASCIANO	MONTALLESE
124	PORTO D'ASCOLI	ASCOLI PICENO
125	PESCARA	SULMONA
126	CIVITANOVA	ALBACINA
127	TERONTOLA	FOLIGNO
128	CIVITAVECCHIA M.	CIVITAVECCHIA
129	VITERBO PORTA FIORENTINA	CESANO
130	CAMPOLEONE	NETTUNO
131	SULMONA	AVEZZANO
132	AVEZZANO	GUIDONIA
133	AVEZZANO	ROCCASECCA
134	CIAMPINO	ALBANO LAZIALE
135	CIAMPINO	VELLETRI
136	BATTIPAGLIA	POTENZA INFERIORE
137	AVERSA	CASERTA
138	S. MARCELLINO	GRICIGNANO - MADDALONI MARCIANISE SM.TO

Indicativo Linea ferroviaria (k)	Linea ferroviaria	
139	BOSCO REDOLE	CARPINONE
140	CARPINONE	ISERNIA
141	ISERNIA	VAIRANO
142	SARNO	CODOLA
143	CANCELLO	SARNO
144	SARNO	BIVIO S. LUCIA
145	NOCERA INFERIORE	CODOLA
146	NOCERA INFERIORE	SALERNO (via CAVA T.)
147	per memoria	
148	MERCATO S. SEVERINO	SALERNO
149	per memoria	
150	BARI	BRINDISI
151	BRINDISI	LECCE
152	BRINDISI	BRINDISI MARITTIMA
153	CERVARO	ROCCHETTA S.A.
154	ROCCHETTA S.A.	POTENZA
155	POTENZA	METAPONTO
156	METAPONTO	TARANTO
157	TARANTO	BRINDISI
158	BARI	GIOIA DEL COLLE
159	GIOIA DEL COLLE	TARANTO
160	METAPONTO	SIBARI
161	SIBARI	CATANZARO LIDO
162	CATANZARO LIDO	REGGIO CALABRIA CENTRALE
163	CATANZARO LIDO	LAMEZIA TERME
164	PAOLA	CASTIGLIONE COSENTINO
165	S.LUCIDO MARINA	BIVIO PANTANI
166	BIVIO SETTIMO	BIVIO S. ANTONELLO
167	CASTIGLIONE C.	COSENZA
168	SIBARI	CASTIGLIONE COSENTINO
169	MESSINA CENTRALE	CATANIA CENTRALE
170	CATANIA CENTRALE	LENTINI DIRAMAZIONE
171	LENTINI DIRAMAZIONE	SIRACUSA
172	LENTINI DIRAMAZIONE	GELA
173	GELA	MODICA
174	MODICA	SIRACUSA
175	MESSINA CENTRALE	FIUMETORTO
176	FIUMETORTO	PALERMO CENTRALE
177	CALTANISSETTA XIRBI	ROCCAPALUMBA A.
178	CALTANISSETTA XIRBI	BICOCCA
179	MOTTA	CARCACI
180	FIUMETORTO	ROCCAPALUMBA A.
181	PALERMO CENTRALE/BRANCACCIO	CARINI - PUNTA RAISI
182	ROCCAPALUMBA A.	ARAGONA CALDARE
183	ARAGONA CALDARE	AGRIGENTO
184	PALERMO CENTRALE	PALERMO MARIT.MA
185	OLBIA	CHILIVANI
186	SASSARI	CHILIVANI

Indicativo Linea ferroviaria (k)	Linea ferroviaria	
187	CHILIVANI	DECIMOMANNU
188	DECIMOMANNU	CAGLIARI
189	VILLAMASSARGIA	DECIMOMANNU
190	IGLESIAS	VILLAMASSARGIA
191	VILLAMASSARGIA	CARBONIA
AV/AC 1	[ROMA] Salone Dev.Diram.AC/AV	GRICIGNANO [NAPOLI] (Comprese interconnesioni)
AV/AC 2	[NAPOLI] GRICIGNANO	Salone Dev.Diram.AC/AV [ROMA] (Comprese interconnesioni)
AV/AC 3	[TORINO] Bivio STURA	NOVARA Boschetto [MILANO] (Comprese interconnesioni)
AV/AC 4	[MILANO] NOVARA Boschetto	Bivio STURA [TORINO] (Comprese interconnesioni)

Allegato tecnico 3

Rete Complementare Linee della rete a scarso traffico

Indicativo Linea ferroviaria (k)	Linea ferroviaria	
192	ALCAMO DIRAMAZIONE	CASTELVETRANO - TRAPANI
193	ALESSANDRIA	OVADA
194	ASCIANO	MONTE ANTICO
195	ASTI	NIZZA MONFERRATO - ACQUI TERME
196	VITERBO PORTA FIORENTINA	ATTIGLIANO
197	AVELLINO	BENEVENTO
198	BARLETTA	SPINAZZOLA
199	BIELLA	NOVARA (compresa Novara Boschetto)
200	BRA	CEVA
201	CALTANISETTA XIRBI	CANICATTÌ-ARAGONA
202	CAMPOBASSO	BOSCO REDOLE-BENEVENTO
203	CANCELLO	TORRE ANNUNZIATA
204	CARINI	ALCAMO DIRAMAZAIONE- TRAPANI (via Milo)
205	CASARSA	SAN VITO-PORTOGRUARO
206	CAVALLERMAGGIORE	CANTALUPO
207	CECINA	VOLTERRA
208	CEVA	ORMEA
209	CHIVASSO	ASTI
210	CANICATTÌ	GELA
211	GIULIANOVA	TERAMO
212	ISOLA DELLA SCALA	CEREA
213	LEGNAGO	MONSELICE
214	LEGNAGO	ROVIGO
215	MERCATO SAN SEVERINO	AVELLINO
216	CODOLA	MERCATO SAN SEVERINO
217	MONDOVÌ	CUNEO
218	MORTARA	CASALE-ASTI
219	PINEROLO	TORRE PELLICE

Indicativo Linea ferroviaria (k)	Linea ferroviaria	
220	AGRIGENTO BASSA	PORTO EMPEDOCLE
221	PRIMOLANO	BASSANO DEL GRAPPA
222	PRIVERNO FOSSANOVA	TERRACINA
223	ROCCHETTA S.A.L.	AVELLINO
224	ROCCHETTA S.A.L.	SPINAZZOLA-GIOIA DEL COLLE
225	ROVIGO	CHIOGGIA
226	GEMONA	PINZANO-SACILE
227	SANTHIÀ	ARONA
228	SIENA	MONTE ANTICO-MONTEPESCALI
229	SULMONA	CARPINONE
230	TERMOLI	CAMPOBASSO
231	TERNI	SULMONA
232	TRENTO	PRIMOLANO
233	VERCELLI	CASALE POPOLO

Allegato tecnico 4

Rete Complementare - Linee a spola

Indicativo Linea ferroviaria (k)	Linea ferroviaria	
234	PALAZZOLO SULL'OGLIO	PARATICO SARNICO
235	CIAMPINO	FRASCATI
236	FOGGIA	MANFREDONIA
237	GOLFO ARANCI MARITTIMA	OLBIA
238	per memoria	
239	PERGOLA	FABRIANO
240	PISA CENTRALE	PISA AEROPORTO
241	PORTO TORRES	SASSARI
242	SALSOMAGGIORE T.	FIDENZA
243	SALUZZO	CUNEO
244	SANTHIÀ	BIELLA S.PAOLO
245	SAVIGLIANO	SALUZZO
246	SUSA	BUSSOLENO
247	TORRE A.CENTRALE	GRAGNANO
248	TROFARELLO	CHIERI

Allegato tecnico 5
NODI

Indicativo di Nodo (r)	Nodo	Delimitazioni Nodo
1	**TORINO**	ALPIGNANO (da MODANE)
		TROFARELLO (da ALESSANDRIA/SAVONA)
		SETTIMO TORINESE (da NOVARA)
		Bivio STURA (da NOVARA AC/AV)
		SANGONE (da TORRE PELLICE)
2	**MILANO**	RHO (da NOVARA)
		GALLARATE (da DOMODOSSOLA - PORTO CERESIO - PINO T.)
		MONZA (da LECCO) SEREGNO (da CHIASSO)
		PIOLTELLO L. (da BRESCIA)
		MILANO ROGOREDO (da GENOVA/BOLOGNA)
		MILANO PORTA ROMANA (da MORTARA)
3	**VENEZIA**	MIRA MIRANO (da PADOVA)
		MOGLIANO (da UDINE)
		VENEZIA CARPENEDO (da TRIESTE)
		MAERNE (da CASTELFRANCO VENETO)
4	**GENOVA**	GENOVA VOLTRI (da SAVONA)
		GENOVA NERVI (da LA SPEZIA)
		MIGNANEGO/GENOVA CAMPASSO (da ARQUATA)
		GENOVA RIVAROLO (da ARQUALTA LL)
		GENOVA BORZOLI (da ACQUI T.)
5	**BOLOGNA**	S. PIETRO IN CASALE (da PADOVA)
		LAVINO (da PIACENZA)
		TAVERNELLE (da VERONA)
		PORRETTA (da PISTOIA)
		BOLOGNA S. RUFFILLO (da PRATO)
		MIRANDOLA O. (da RIMINI)
6	**FIRENZE**	FIRENZE CASCINE (da PISA)
		FIRENZE CASTELLO (da PRATO)
		FIRENZE ROVEZZANO (da CHIUSI)
		FIRENZE SAN MARCO VECCHIO (da FAENZA)
7	**ROMA**	MACCARESE (da GROSSETO)
		SETTEBAGNI (da FIRENZE DD)
		FARA SABINA (da CHIUSI LL)
		GUIDONIA (da SULMONA)
		Salone Dev.Diram.AC/AV (da NAPOLI AC/AV)
		TORRICOLA (da FORMIA)
		CESANO (da VITERBO)
		CIAMPINO (da CASSINO/CASTELLI)
		FIUMICINO
8	**NAPOLI**	FRATTAMAGGIORE (da AVERSA)
		POZZUOLI (da VILLA LITERNO)
		ACERRA (da CASSINO)
		PORTICI (da SALERNO)

Allegato tecnico 8
Velocità omotachiche per Tratta della Rete fondamentale/Fascia oraria

Descrizione Caratteristiche	TRATTA (da considerarsi per entrambi i sensi di marcia)	Velocità di riferimento per fascia oraria (km/h) $velom_{jw}$		
		22.00-6.00 (w)	6.00-9.00 (w)	9.00-22.00 (w)
Velocità Max 250	[Firenze] Firenze Rovezzano-Settebagni [Roma] DD	100	120	170
Linee a doppio binario Velocità Max 200	[Milano] Milano Rogoredo Lavino [Bologna] [Bologna] Bologna S.Ruffillo Firenze Castello [Firenze] [Roma] Torricola-Frattamagg. [Napoli] (via Formia) Battipaglia-Paola Paola-Reggio Calabria Centrale (compresa Eccellente-Rosarno)	80	65	115
Linee tradizionali a doppio binario	Arquata-Milano Rogoredo [Milano (compresa via Novi L. e Bressana B. Arena Po) Modane / Modane FX-Alpignano [Torino] Iselle [Domodossola]-Gallarate[Milano] (compresa via Domo II) Brennero-Verona Tarvisio Boscoverde Mogliano [Venezia] Trieste- Venezia Carpenedo [Venezia] [Torino] Trofarello-Arquata La Spezia-Pisa Pisa-Maccarese [Roma] (compresa via Vada - Collesalvetti) Alessandria-Piacenza (compresa Broni Bressana B.) [Torino] Settimo Torinese-Rho [Milano] [Milano] Pioltello L. -Brescia-Verona Verona-Padova Padova-Mira Mirano [Venezia] Padova-S. Pietro in Casale [Bologna] [Firenze] Firenze Rovezzano - Orte LL [Roma] Ciampino-Caserta (comprese linee Rocca d'Evandro-Venafro/Vairano e Santa Maria C. V. - Maddaloni M. S.to e linee Bivio Maddaloni/Cancello - Maddaloni Marcianise Smistamento) [Bologna] Mirandola O. -Ancona (compresa Ancona-Ancona Marittima) Ancona-Foggia Foggia-Bari (Compresa Enziteto Catino - Bari S.Spirito) Pisa-Firenze Cascine [Firenze]	70	60	90
Linee a doppio binario con difficoltà di tracciato	[Napoli] Portici-Salerno Salerno-Battipaglia Udine-Monfalcone via Gorizia (compresa Gorizia-Nova Gorica) Orte-Foligno [Genova] Mignanego/Genova Rivarolo/Genova Campasso-Arquata Chiasso-Seregno [Milano] (compresa via Monteolimpino 2) [Genova] Genova Nervi-La Spezia Caserta-Acerra [Napoli] (comprese linee Bivio Maddaloni/Cancello-Maddaloni Marcianise S.to) Savona-Genova Voltri [Genova] Villa Opicina-Trieste	60	50	80
Linee prevalentemente metropolitane	Villa Literno-Pozzuoli [Napoli] Orte-Fara Sabina [Roma] LL	60	40	40
Linee con semplice binario	Verona-Tavernelle [Bologna] Pino Tronzano [Luino]-Gallarate Parma/Fidenza-Pontremoli-Vezzano/Sarzana Ancona-Foligno (compresa Ancona-Ancona Marittima) Caserta-Foggia Ventimiglia-Savona	50	50	70

Allegato tecnico 10

Indicativo di densitàper Tratta della Rete fondamentale/fascia oraria

Indicativo Intervallo (i) per densità Tratta ($dens_{jw}$)

Tratta Commerciale (da considerarsi per entrambi i sensi)	**22.00-6.00**	**6.00-9.00**	**9.00-22.00**
MODANE / MODANE FX-ALPIGNANO [TORINO]	2	2	2
[TORINO] TROFARELLO -ARQUATA	2	2	2
[MILANO] MILANO ROGOREDO -ARQUATA (compresa via Novi L. e via Bressana B.- Arena Po)	2	3	2
SAVONA-GENOVA VOLTRI [GENOVA]	1	2	3
VENTIMIGLIA-SAVONA	2	3	3
[TORINO] SETTIMO T.-RHO [MILANO]	2	3	3
ISELLE [DOMODOSSOLA]-Gallarate [MILANO] (compresa via Domo II)	1	2	2
PINO TRONZANO [LUINO]-GALLARATE	2	3	3
CHIASSO-SEREGNO [MILANO] (compresa via Monteolimpino 2)	1	3	2
ARQUATA-MIGNANEGO/GENOVA RIVAROLO/GENOVA CAMPASSO [GENOVA] (compresa via Isola Del Cantone)	2	3	3
ALESSANDRIA-PIACENZA (compresa Broni - Bressana B.)	1	2	2
[MILANO] PIOLTELLO L. - BRESCIA-VERONA	2	3	3
VERONA-PADOVA	2	2	2
BRENNERO-VERONA	1	2	2
VERONA -TAVERNELLE [BOLOGNA]	2	3	3
PADOVA-S. PIETRO IN CASALE [BOLOGNA]	1	3	2
PADOVA-MIRA M. [VENEZIA]	2	3	3
[VENEZIA] VENEZIA CARPENEDO-TRIESTE / VILLA OPICINA	1	2	2
TARVISIO BOSCOVERDE-MOGLIANO [VENEZIA]	2	3	2
UDINE-MONFALCONE via GORIZIA	1	2	2
[MILANO] MILANO ROGOREDO-LAVINO [BOLOGNA]	3	3	3
[BOLOGNA] BOLOGNA S. RUFFILLO-FIRENZE CASTELLO [FIRENZE]	3	3	3
[GENOVA] GENOVA NERVI-PISA	3	3	3
PARMA/FIDENZA-POTREMOLI - VEZZANO/SARZANA	2	3	2
[FIRENZE] FIRENZE CASCINE-PISA	1	3	2
PISA-MACCARESE [ROMA] (compresa via Vada - Collesalvetti)	3	3	2
[FIRENZE] FIRENZE ROVEZZANO-FARA SABINA [ROMA] (Linea Lenta)	2	3	2
[FIRENZE] FIRENZE ROVEZZANO-SETTEBAGNI [ROMA] (Linea Direttissima)	1	2	2
[ROMA] TORRICOLA-FRATTAMAGGIORE [NAPOLI] (via Formia)	2	3	3
VILLA LITERNO-POZZUOLI [NAPOLI]	1	3	3
[ROMA] CIAMPINO-ACERRA [NAPOLI] via Cassino (Comprese linee Rocca d'Evandro - Venafro/Vairano e Santa Maria C. V. - Maddaloni M. S.to e linee Bivio Maddaloni/Cancello - Maddaloni Marcianise S.to)	2	3	2
[BOLOGNA] MIRANDOLA O. -ANCONA (compresa Ancona - Ancona Marittima)	3	3	2
ANCONA - ORTE (compresa Ancona - Ancona Marittima)	2	3	3
ANCONA-FOGGIA	2	2	2
FOGGIA-BARI (Compresa Enziteto Catino - Bari S.Spirito)	1	2	1
CASERTA-FOGGIA	1	3	2
[NAPOLI] PORTICI-SALERNO	1	3	2
SALERNO-PAOLA	2	2	2
PAOLA-REGGIO CALABRIA CENTRALE (compresa Eccellente - Rosarno)	2	2	2

LEGENDA:
1=densità inferiore al 50%
2=densità compresa tra il 50% (incluso) ed il 75% (escluso)
3=densità superiore al 75%

Allegato economico 1

Costi unitari di accesso alle tratte della Rete Fondamentale

Indicativo Tratta (j)	Tratta Commerciale	
1	MODANE/MODANE FX	ALPIGNANO [TORINO]
2	[TORINO] ALPIGNANO	MODANE/MODANE FX
3	[TORINO] TROFARELLO	ARQUATA
4	ARQUATA	TROFARELLO [TORINO]
5	[MILANO] MILANO ROGOREDO	ARQUATA (compresa via Novi L. e via Bressana B. - Arena Po)
6	ARQUATA	MILANO ROGOREDO [MILANO] (compresa via Novi L. e via Bressana B. - Arena Po)
7	SAVONA	GENOVA VOLTRI [GENOVA]
8	[GENOVA] GENOVA VOLTRI	SAVONA
9	VENTIMIGLIA	SAVONA
10	SAVONA	VENTIMIGLIA
11	[TORINO] SETTIMO T.	RHO [MILANO] (Compresa Novara Boschetto)
12	[MILANO] RHO	SETTIMO T. [TORINO] (Compresa Novara Boschetto)
13	ISELLE [DOMODOSSOLA]	GALLARATE [MILANO] (compresa via Domo II)
14	[MILANO] GALLARATE	ISELLE [DOMODOSSOLA] (compresa via Domo II)
15	PINO TRONZANO [LUINO]	GALLARATE
16	GALLARATE	PINO TRONZANO [LUINO]
17	CHIASSO	SEREGNO [MILANO] (compresa via Monteolimpino 2)
18	[MILANO] SEREGNO	CHIASSO (compresa via Monteolimpino 2)
19	ARQUATA	MIGNANEGO/GENOVA RIVAROLO/GENOVA CAMPASSO [GENOVA] (compresa via Isola Del Cantone)
20	[GENOVA] MIGNANEGO/GENOVA RIVAROLO/GENOVA CAMPASSO	ARQUATA (compresa via Isola del Cantone)
21	ALESSANDRIA	PIACENZA (compresa Broni - Bressana B.)
22	PIACENZA	ALESSANDRIA (compresa Broni - Bressana B.)
23	[MILANO] PIOLTELLO L.	BRESCIA - VERONA
24	VERONA - BRESCIA	PIOLTELLO L. [MILANO]
25	VERONA	PADOVA
26	PADOVA	VERONA
27	BRENNERO	VERONA
28	VERONA	BRENNERO
29	VERONA	TAVERNELLE [BOLOGNA]
30	[BOLOGNA] TAVERNELLE	VERONA
31	PADOVA	S. PIETRO IN CASALE [BOLOGNA]
32	[BOLOGNA] S. PIETRO IN CASALE	PADOVA
33	PADOVA	MIRA M. [VENEZIA]
34	[VENEZIA] MIRA M.	PADOVA
35	[VENEZIA] VENEZIA CARPENEDO	VILLA OPICINA / TRIESTE
36	VILLA OPICINA /TRIESTE	VENEZIA CARPENEDO [VENEZIA]
37	TARVISIO BOSCOVERDE	MOGLIANO [VENEZIA]
38	[VENEZIA] MOGLIANO	TARVISIO BOSCOVERDE
39	UDINE	MONFALCONE via GORIZIA (compresa Gorizia – Nova Gorica)
40	MONFALCONE	UDINE via GORIZIA (compresa Gorizia – Nova Gorica)

Indicativo Tratta (j)	Tratta Commerciale	
41	[MILANO] MILANO ROGOREDO	LAVINO [BOLOGNA]
42	[BOLOGNA] LAVINO	MILANO ROGOREDO [MILANO]
43	[BOLOGNA] BOLOGNA S. RUFFILLO	FIRENZE CASTELLO [FIRENZE]
44	[FIRENZE] FIRENZE CASTELLO	BOLOGNA S. RUFFILLO [BOLOGNA]
45	[GENOVA] GENOVA NERVI	PISA
46	PISA	GENOVA NERVI [GENOVA]
47	PARMA/FIDENZA	PONTREMOLI - VEZZANO/SARZANA
48	VEZZANO/SARZANA - POTREMOLI	PARMA/FIDENZA
49	[FIRENZE] FIRENZE CASCINE	PISA
50	PISA	FIRENZE CASCINE [FIRENZE]
51	PISA	MACCARESE [ROMA] (compresa via Vada - Collesalvetti)
52	[ROMA] MACCARESE	PISA (compresa via Vada - Collesalvetti)
53	[FIRENZE] FIRENZE ROVEZZANO	FARA SABINA [ROMA] (Linea lenta)
54	[ROMA] FARA SABINA	FIRENZE ROVEZZANO [FIRENZE] (Linea lenta)
55	[FIRENZE] FIRENZE ROVEZZANO	SETTEBAGNI [ROMA] (Linea Direttissima)
56	[ROMA] SETTEBAGNI	FIRENZE ROVEZZANO [FIRENZE] (Linea Direttissima)
57	[ROMA] TORRICOLA	FRATTAMAGGIORE [NAPOLI] (via Formia)
58	[NAPOLI] FRATTAMAGGIORE	TORRICOLA [ROMA] (via Formia)
59	VILLA LITERNO	POZZUOLI [NAPOLI]
60	[NAPOLI] POZZUOLI	VILLA LITERNO
61	[ROMA] CIAMPINO	ACERRA [NAPOLI] (Via Cassino) (Comprese linee Rocca d'Evandro - Venafro/Vairano e Santa Maria C. V. - Maddaloni M. S.to e linee Bivio Maddaloni/Cancello - Maddaloni Marcianise Smistamento)
62	[NAPOLI] ACERRA	CIAMPINO [ROMA] (Via Cassino) (Comprese linee Rocca d'Evandro - Venafro/Vairano e Santa Maria C. V. - Maddaloni M. S.to e linee Bivio Maddaloni/Cancello - Maddaloni Marcianise Smistamento)
63	[BOLOGNA] MIRANDOLA O.	ANCONA (compresa Ancona - Ancona Marittima)
64	ANCONA	MIRANDOLA O. [BOLOGNA] (compresa Ancona - Ancona Marittima)
65	ANCONA	ORTE (compresa Ancona - Ancona Marittima)
66	ORTE	ANCONA (compresa Ancona - Ancona Marittima)
67	ANCONA	FOGGIA
68	FOGGIA	ANCONA
69	FOGGIA	BARI (Compresa Enziteto Catino - Bari S.Spirito)
70	BARI	FOGGIA (Compresa Enziteto Catino - Bari S.Spirito)
71	CASERTA	FOGGIA
72	FOGGIA	CASERTA
73	[NAPOLI] PORTICI	SALERNO
74	SALERNO	PORTICI [NAPOLI]
75	SALERNO	PAOLA
76	PAOLA	SALERNO
77	PAOLA	REGGIO CALABRIA CENTRALE (compresa Eccellente – Rosarno)
78	REGGIO CALABRIA CENTRALE	PAOLA (compresa Eccellente – Rosarno)

Allegato economico 2

Costi unitari di accesso alle linee della Rete Complementare

Indicativo di linea (k)	Linea	valore unitario di accesso in Euro
1, 2, ...191	Linee della Rete Secondaria escluse linee codificate AV/AC	47,9319
192, 193, ...233	Linee della Rete a scarso traffico	0,0000
234	PALAZZOLO SULL'OGLIO - PARATICO SARNICO	23,9660
235	CIAMPINO - FRASCATI	23,9660
236	FOGGIA MANFREDONIA	23,9660
237	GOLFO ARANCI MARITTIMA - OLBIA	23,9660
238	AGRIGENTO BASSA - PORTO EMPEDOCLE	23,9660
239	PERGOLA FABRIANO	23,9660
240	PISA CENTRALE - PISA AEROPORTO	27,9568
241	PORTO TORRES - SASSARI	23,9660
242	SALSOMAGGIORE T. - FIDENZA	23,9660
243	SALUZZO - CUNEO	23,9660
244	SANTHIÀ BIELLA S.PAOLO	23,9660
245	SAVIGLIANO - SALUZZO	23,9660
246	SUSA BUSSOLENO	23,9660
247	TORRE A.CENTRALE - GRAGNANO	23,9660
248	TROFARELLO - CHIERI	23,9660
AV/AC 1, 2, 3, 4	Linee codificate AV/AC	0,0000

Allegato economico 3
Costi unitari di accesso ai Nodi

Indicativo di nodo (r)	Nodo	valore unitario di accesso in Euro
1	TORINO	53,2634
2	MILANO	53,2634
3	VENEZIA	53,2634
4	GENOVA	53,2634
5	BOLOGNA	53,2634
6	FIRENZE	53,2634
7	ROMA	53,2634
8	NAPOLI	53,2634

Allegato economico 4
Prezzo base unitario per km di linea della Rete Fondamentale

Il $Pbasekm^F$ è fissato in 1,0312 Euro.

Allegato economico 5
Prezzo base unitario per km di linea della Rete Complementare

Il $Pbasekm^C$ sulle linee codificate AV/AC è fissato in 13,1196 Euro.
Il $Pbasekm^C$ sulle rimanenti linee è fissato in 1,0312 Euro.

Allegato economico 6
Prezzo base unitario per minuto di permanenza in un Nodo

Il $Pbaseminuto^N$ è fissato in 1,0312 Euro.

Allegato economico 7
Costo chilometrico della trazione elettrica

Il $Pbasekm^E$ è fissato in 0,3320 Euro.

06A08643

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 13 settembre 2006.

Ammissione di progetti di ricerca applicata nel campo della cooperazione internazionale - EUREKA, al finanziamento del Fondo agevolazioni ricerca (FAR), pari ad euro 11.651.824,10.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo del «Ministero dell'istruzione dell'università e della ricerca»;

Visto l'accordo di cooperazione internazionale sull'iniziativa EUREKA;

Visto il decreto legislativo del 27 luglio 1999, n. 297: «Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei ricercatori», e in particolare gli articoli 5 e 7 che prevedono l'istituzione di un Comitato, per gli adempimenti ivi previsti, e l'istituzione del Fondo agevolazioni alla ricerca;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, recante: «Modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 e in particolare le domande presentate ai sensi degli articoli 6 e 7 che disciplinano la presentazione e selezione di progetti di ricerca;

Visto il decreto ministeriale n. 123 Ric. del 2 febbraio 2005, di nomina del Comitato, così come previsto dall'art. 7 del predetto decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le domande presentate ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593 ed i relativi esiti istruttori;

Tenuto conto delle proposte formulate dal Comitato nelle riunioni del 5 ottobre 2005, 16 novembre 2005, 19 aprile 2006 e 10 maggio 2006 riportate nel relativo resoconto sommario;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 90402 del 10 ottobre 2003 d'intesa con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca «criteri e modalità di concessione delle agevolazioni previste dagli interventi a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (F.A.R.), registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2003 e pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 2003, n. 274;

Visto il decreto direttoriale n. 1572 del 29 novembre 2004;

Visto il decreto ministeriale n. 120 del 31 gennaio 2005;

Tenuto conto delle disponibilità del Fondo per le agevolazioni alla ricerca per l'esercizio 2005;

Considerato che per i progetti proposti per il finanziamento nella predetta riunione esiste o è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 3 giugno 1998, n. 252;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche e integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I progetti di ricerca E!2365 MEDEA+ T301, E!2577 JET FIVE, E!2023 ITEA UMSDL, E!2748 SANDCAST, E!2023 ITEA NOMADIC MEDIA, E!2365MEDEA+ T305 ed E!2023 ITEA AGILE sono ammessi agli interventi previsti dalle leggi citate nelle premesse, nella forma, misura, modalità e condizioni indicate nelle schede allegate al presente decreto (allegato 1).

Art. 2.

1. Gli interventi di cui al precedente art. 1 sono subordinati all'acquisizione della certificazione antimafia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252.

2. Ai sensi del comma 35 dell'art. 5 del decreto ministeriale 8 agosto 2000, n. 593, è data facoltà al soggetto proponente di richiedere una anticipazione per un importo massimo del 30% dell'intervento concesso. Ove detta anticipazione sia concessa a soggetti privati la stessa dovrà essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa di pari importo.

3. Il tasso di interesse da applicare ai finanziamenti agevolati è fissato nella misura dello 0,5% fisso annuo.

4. La durata dei finanziamenti è stabilita in un periodo non superiore a dieci anni decorrente dalla data del presente decreto, comprensivo di un periodo di preammortamento ed utilizzo fino ad un massimo di cinque anni. Il periodo di preammortamento (suddiviso in rate semestrali con scadenza il primo gennaio e primo luglio di ogni anno) non può superare la durata suddetta e si conclude alla prima scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto di ricerca e/o formazione.

Le rate dell'ammortamento sono semestrali, costanti, posticipate, comprensive di capitale ed interessi con scadenza primo gennaio e primo luglio di ogni anno e la prima di esse coincide con la seconda scadenza semestrale solare successiva all'effettiva conclusione del progetto.

Ai fini di quanto sopra si considera quale primo semestre intero il semestre solare in cui cade la data del presente decreto.

5. Il Ministero, con successiva comunicazione, fornirà alla banca, ai fini della stipula del contratto di finanziamento, la ripartizione per ciascun soggetto proponente del costo ammesso e della relativa quota di contributo.

6. La durata del progetto potrà essere maggiorata fino a 12 mesi per compensare eventuali slittamenti temporali nell'esecuzione delle attività poste in essere dal contratto, fermo restando quanto stabilito al comma 5.

Art. 3.

Le risorse necessarie per gli interventi di cui all'art. 1 del presente decreto sono determinate complessivamente in euro 11.651.824,10 ripartite in euro 4.742.392,60 nella forma di contributo nella spesa ed euro 6.909.431,50 nella forma di credito agevolato e graveranno sulle disponibilità del Fondo agevolazioni per la ricerca per l'anno 2005.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

Allegato 1

Scheda progetto	Numero fogli
E! 2365 MEDEA+ T301 0.1 FAB	2
E! 2577 JET FIVE	2
E! 2023 ITEA - UMSDL	2
E! 2748 SANDCAST	2
E! 2023 ITEA - NOMADIC MEDIA	2
E! 2365 MEDEA+ T305 WIRELITE 8 GHz	2
E! 2023 ITEA AGILE	2

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 2263/E

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 2263/E del 31/07/2001 Comitato del 05/10/2005
- Progetto di Ricerca
  Titolo: E! 2365 MEDEA+ T301 0.1 FAB
  Inizio: 22/06/2002
  Durata Mesi: 30
  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 31/07/2001
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e
  STMicroelectronics S.R.L.
  AGRATE BRIANZA (MI)

• Costo Totale ammesso	Euro	2.203.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.969.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	234.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	1.969.000,00	234.000,00	2.203.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	1.969.000,00	234.000,00	2.203.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 2263/E

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Collaborazione con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	637.500,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.420.250,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 2267/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 2267/E del 02/08/2001 Comitato del 05/10/2005

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 2577 JET FIVE - Ricerca di soluzioni innovative al problema delle vibrazioni prodotte dal mandrino in
macchine utensili del tipo centri di lavorazione ad asportazione truciolo ad alta velocità.

Inizio: 01/11/2001

Durata Mesi: 24

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 02/08/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Machining Centers Manufacturing S.p.A.
VIGOLZONE (PC)

D. Electron S.R.L.
FIRENZE (FI)

• Costo Totale ammesso	Euro	1.791.500,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.270.120,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	521.380,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	1.270.120,00	521.380,00	1.791.500,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	1.270.120,00	521.380,00	1.791.500,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	40 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	35 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	30 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	30 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	30 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 2267/E

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Collaborazione con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	485.312,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	1.138.406,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 2391/E

Sezione A - Generalità del Progetto

• Protocollo N. 2391/E del 17/10/2001 Comitato del 05/10/2005

• Progetto di Ricerca

Titolo: E! 2023 ITEA - UMSDL - Sistemi Paralleli Embedded e UmsdL: convalida del metodo e dello strumento
(SPES)

Inizio: 21/01/2001

Durata Mesi: 23

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 17/10/2001

• Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

Parvis Systems and Services S.r.l.
Peschiera del Garda (VR)

POLITECNICO DI MILANO
MILANO (MI)

• Costo Totale ammesso	Euro	567.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	422.000,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	145.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	422.000,00	145.000,00	567.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	422.000,00	145.000,00	567.000,00

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 2391/E

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e con partner membri dell'UE per una quota
non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	286.700,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	168.200,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 2415/E

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 2415/E del 30/10/2001 Comitato del 05/10/2005
- Progetto di Ricerca

Titolo: E! 2748 SANDCAST - Integrating automation and new precision sand casting process producing very large size parts for aeronautic future markets

Inizio: 01/02/2002

Durata Mesi: 18

L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 30/10/2001

- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

I.M.F. S.R.L. - IMPIANTI MACCHINE FONDERIA
LUINO (VA)

Politecnico di Torino
TORINO (TO)

- Costo Totale ammesso Euro 1.250.936,00

- di cui Attività di Ricerca Industriale Euro 981.882,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo Euro 269.054,00

al netto di recuperi pari a Euro 0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi del Progetto

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	0,00	0,00	0,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	802.110,00	269.054,00	1.071.164,00
Non Eleggibile	179.772,00	0,00	179.772,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	981.882,00	269.054,00	1.250.936,00

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 2415/E

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento del Progetto

• Ulteriori agevolazioni (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e con partner membri dell'UE per una quota
non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	527.400,60
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	575.687,50

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 3354/E

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 3354/E del 30/06/2003 Comitato del 19/04/2006
- Progetto di Ricerca

  Titolo: E! 2023 ITEA - NOMADIC MEDIA - Servizi di utilità ed intrattenimento in casa e fuori casa

  Inizio: 01/10/2003

  Durata Mesi: 26

  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 30/06/2003
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e

  Atos Origin S.p.A.
  MILANO (MI)

  CEFRIEL - CONSORZIO PER LA RICERCA E LA FORMAZIONE
  MILANO (MI)

• Costo Totale ammesso	Euro	3.690.500,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	3.006.500,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	684.000,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	2.250.000,00	660.000,00	2.910.000,00
Eleggibile lettera c)	204.000,00	24.000,00	228.000,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	552.500,00	0,00	552.500,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	3.006.500,00	684.000,00	3.690.500,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 3354/E

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
5 % Attività da svolgere in zone 87.3,c) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	1.491.475,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	2.062.225,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 3616/E

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 3616/E del 30/01/2004 Comitato del 16/11/2005
- Progetto di Ricerca
  Titolo: E! 2365 MEDEA+ T305 WIRELITE 8 GHz - Wireless Integrated Test Equipment
  Inizio: 10/05/2004
  Durata Mesi: 20
  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 30/01/2004
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e
  STMicroelectronics S.R.L.
  AGRATE BRIANZA (MI)

• Costo Totale ammesso	Euro	1.158.320,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	903.660,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	254.660,00
al netto di recuperi pari a	Euro	500.000,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	903.660,00	254.660,00	1.158.320,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	0,00	0,00	0,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	903.660,00	254.660,00	1.158.320,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• RICERCA	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	45 %	30 %	55 %	50 %
Eleggibile lettera c)	40 %	25 %	60 %	55 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	35 %	20 %	65 %	60 %
Non Eleggibile	35 %	20 %	65 %	60 %
Extra UE	35 %	20 %	65 %	60 %

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 3616/E

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)

10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con partner membri dell'UE per una quota non inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	483.045,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	624.343,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 3633/E

Sezione A - Generalità del Progetto

- Protocollo N. 3633/E del 17/02/2004 Comitato del 10/05/2006
- Progetto di Ricerca
  Titolo: E! 2023 ITEA AGILE - Agile software development of embedded systems
  Inizio: 01/09/2004
  Durata Mesi: 28
  L'ammissibilità dei costi è dal novantesimo giorno successivo la data del 17/02/2004
- Ragione Sociale/Denominazione Ditta/e
  Engisud S.p.A.
  PALERMO (PA)

• Costo Totale ammesso	Euro	1.859.000,00
- di cui Attività di Ricerca Industriale	Euro	1.320.400,00
- di cui Attività di Sviluppo Precompetitivo	Euro	538.600,00
al netto di recuperi pari a	Euro	0,00

Sezione B - Imputazione territoriale costi ammessi

	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Totale
Eleggibile lettera a)	1.105.400,00	398.600,00	1.504.000,00
Eleggibile lettera c)	0,00	0,00	0,00
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	0,00	0,00	0,00
Non Eleggibile	215.000,00	140.000,00	355.000,00
Extra UE	0,00	0,00	0,00
Totale	1.320.400,00	538.600,00	1.859.000,00

Sezione C - Forma e Misura dell'Intervento

• **RICERCA**	Contributo nella Spesa nella misura sotto indicata *		Credito Agevolato nella misura sotto indicata * (oppure Contributo in Conto Interessi sul finanziamento, nella misura sotto indicata *)	
	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo	Ricerca Industriale	Sviluppo Precompetitivo
Eleggibile lettera a)	50 %	35 %	50 %	45 %
Eleggibile lettera c)	50 %	35 %	50 %	45 %
Elegg. Ob.2 / Phasing Out	45 %	30 %	55 %	50 %
Non Eleggibile	45 %	30 %	55 %	50 %
Extra UE	45 %	30 %	55 %	50 %

Legge 297/1999 Art. 7 Protocollo N. 3633/E

* tenuto conto delle ulteriori agevolazioni sotto indicate (fino ad un massimo del 25%)
10 % Progetti presentati da PMI
10 % Attività da svolgere in zone 87.3,a) Trattato C.E.
10 % Collaborazione con Enti Pubblici di Ricerca e/o Università e con partner membri dell'UE per una quota non
inferiore al 10% del valore del progetto.

• Agevolazioni totali deliberate

• Contributo nella Spesa	fino a Euro	830.960,00
• Credito Agevolato per Ricerca (o Contributo in Conto Interessi su finanziamneto	fino a Euro	920.320,00

Sezione D - Condizioni Specifiche

06A08620

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° agosto 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Consorzio edilizio Europa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Soc. coop. a r.l., in liquidazione», in Rivalta di Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'istanza del liquidatore in data 15 giugno 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

Il «Consorzio edilizio Europa - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata - Soc. coop. a r.l., in liquidazione», con sede in Rivalta di Torino (Torino) (codice fiscale 06335700016) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il rag. Gian Luigi Gola, nato a Cuneo il 14 giugno 1964, domiciliato in Chiusa di Pesio (Cuneo), via Provinciale Beinette n. 32, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 dei 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08668

DECRETO 1° agosto 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Cooperativa artigiana Rondissonese - Soc. coop. a r.l.», in liquidazione, in Torino, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze dell'istanza del liquidatore in data 7 luglio 2005 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile che dispone in materia di insolvenza e adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Cooperativa artigiana Rondissonese» - Soc. coop. a r.l., in liquidazione, con sede in Torino (codice fiscale 07261140011) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e il dott. Calogero Terranova, nato a Canicattì (Agrigento) il 4 agosto 1968, domiciliato in Ivrea, via A. De Gasperi n. 4, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08694

DECRETO 1° agosto 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Euredile» a r.l., in Lizzano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista la sentenza emessa in data 21 aprile 2006 dal tribunale di Taranto, con la quale è stato dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del menzionato regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Euredile» a r.l., con sede in Lizzano (Taranto) codice fiscale 02366030738, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e il dott. Franco Alfredo Nicoletti, nato a Milano il 21 gennaio 1963, domiciliato in Lecce, via Leuca, n. 198, ne è nominato commissario liquidatore.

Art. 2.

Al commissario nominato spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinnanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08695

DECRETO 4 agosto 2006.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Vesuvio natura e lavoro - Società cooperativa», in San Sebastiano al Vesuvio, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, di istituzione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza in data 14 marzo 2006 dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa sotto indicata;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile e ritenuto di doverne disporre la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e ritenuto, vista l'importanza dell'impresa, di nominare tre commissari liquidatori;

Viste, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, le designazioni dell'associazione nazionale di rappresentanza alla quale il sodalizio risulta aderente;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Vesuvio natura e lavoro - Società cooperativa», con sede in San Sebastiano al Vesuvio (Napoli) (codice fiscale 03920341215) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile e i signori:

dott. Lucio Arfè, nato a Napoli il 10 febbraio 1966 ed ivi residente in via del Grande Archivio n. 32;

dott. Giovanni Armonioso, nato a Napoli il 16 ottobre 71, ivi domiciliato in via Bernini n. 28, Galleria Vanvitelli;

avv. Carmine Nigro, nato a Gorgoglione (Matera) il 30 giugno 1949, e residente a Matera alla via Gesualdo da Venosa 2/A,

ne sono nominati commissari liquidatori.

Art. 2.

Ai commissari nominati spetta il trattamento economico previsto dal decreto ministeriale 23 febbraio 2001, n. 64, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 72 del 27 marzo 2001.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Tale provvedimento potrà essere impugnato dinanzi al competente tribunale amministrativo, ovvero in via straordinaria dinanzi al Presidente della Repubblica qualora sussistano i presupposti di legge.

Roma, 4 agosto 2006

Il Ministro: BERSANI

06A08667

DECRETO 8 agosto 2006.

Reintegrazione del dott. Francesco Antonio Santo nelle funzioni di commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Cosenza.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive, per la parte riguardante le proprie competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Vista la legge 28 ottobre 1999, n. 410 recante il Nuovo ordinamento dei Consorzi agrari e, in particolare, l'art. 4, comma 1, che dispone in materia di vigilanza sui predetti consorzi;

Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 289 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2003), e, in particolare, l'art. 88 che detta disposizioni in materia di adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 2540, 2543, 2544 e 2545 del codice civile;

Visto il decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri» che ha disposto il cambio di denominazione del Ministero delle attività produttive in Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 19 settembre 1991 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale il Consorzio agrario provinciale di Cosenza è stato posto in liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'ordinanza del Tribunale amministrativo per la Calabria - Catanzaro n. 507/2006 del 6 luglio 2006, che ha disposto la sospensione, in via cautelare, dell'efficacia del decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, n. 142.2006 del 7 aprile 2006, in materia di rideterminazione dell'organo commissariale del predetto consorzio;

Ritenuto necessario conformarsi alla predetta ordinanza;

Decreta:

Il dott. Francesco Antonio Santo, nato a Catanzaro il 17 gennaio 1940, residente in Rende (Cosenza), via Ciro Menotti n. 36, è reintegrato nelle funzioni di commissario liquidatore del Consorzio agrario provinciale di Cosenza in forza dell'ordinanza n. 507/2006 del tribunale amministrativo regionale per la Calabria, sezione di Catanzaro.

Roma, 8 agosto 2006

Il Ministro dello sviluppo economico
BERSANI

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
DE CASTRO

06A08621

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 7 settembre 2006.

Misure urgenti in materia di fissazione dei prezzi del servizio di originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche relative al servizio informazione abbonati. (Deliberazione n. 504/06/CONS).

L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 7 settembre 2006;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

Visto il decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, recante «Codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003;

Vista la raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE sui mercati rilevanti dei prodotti e dei servizi nell'ambito del nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche, relativamente all'applicazione di misure *ex ante* secondo quanto disposto dalla direttiva 2002/21/CE dell'11 febbraio 2003, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 114 dell'8 maggio 2003;

Vista la delibera n. 118/04/CONS del 5 maggio 2004, recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 116 del 19 maggio 2004 e le conseguenti disposizioni organizzative di cui alle determinazioni n. 1/04, 2/04, 1/05 e 2/05;

Vista la delibera n. 373/05/CONS del 16 settembre 2005, che modifica la delibera n. 118/04/CONS recante «Disciplina dei procedimenti istruttori di cui al nuovo quadro regolamentare delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 3 ottobre 2005, n. 230;

Vista la delibera n. 46/06/CONS recante «Mercato dell'accesso e della raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche pubbliche mobili (mercato n. 15 della raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 24 febbraio 2006, n. 46;

Vista la delibera n. 3/06/CONS, recante «Mercato della terminazione di chiamate vocali su singole reti mobili (mercato n. 16 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/311/CE): Identificazione ed analisi del mercato, valutazione di sussistenza di imprese con significativo potere di mercato ed individuazione degli obblighi regolamentari», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 febbraio 2006, n. 32;

Vista la delibera n. 162/06/CONS, recante «Avvio del procedimento istruttorio di analisi del mercato dell'originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche ai sensi dell'art. 19 del codice delle comunicazioni elettroniche», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dell'8 aprile 2006, n. 83;

Vista la comunicazione recante «Avvio di un procedimento per l'adozione di un provvedimento temporaneo cautelare, ai sensi dell'art. 12, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche, in materia di riduzione dei prezzi del servizio di originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche relative al servizio informazione abbonati», notificata agli operatori di rete mobile e comunicata ai fornitori del servizio informazione abbonati in data 13 luglio 2006;

Visto il parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM), pervenuto in data 30 agosto 2006, relativo allo schema di provvedimento concernente «Misure urgenti in materia di fissazione dei prezzi del servizio di originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche relative al servizio informazione abbonati», adottato dall'Autorità in data 2 agosto 2006 e trasmesso all'AGCM in data 4 agosto 2006;

Considerato che l'AGCM, in primo luogo, condivide le valutazioni dell'Autorità circa la specificità — rispetto al più generale mercato dei servizi di accesso e raccolta da rete mobile (c.d. mercato 15) — delle condizioni di mercato e concorrenziali che caratterizzano la domanda e l'offerta di servizi di originazione da rete mobile delle chiamate dirette verso numerazioni non geografiche (NNG), ossia dei servizi che costituiscono l'oggetto dell'analisi di mercato avviata con delibera 162/06/CONS (c.d. mercato 15-*bis*);

Considerato che l'AGCM sottolinea la criticità dei rapporti tra i soggetti che offrono e quelli che richiedono servizi di originazione delle chiamate verso numerazioni non geografiche (NNG), in particolar modo nel caso in cui i gestori mobili operino direttamente anche nel mercato dei servizi di informazione abbonati od altri servizi informativi, e segnala come tale situazione di integrazione verticale nel mercato a valle dei servizi informativi potrebbe indurre gli operatori mobili a discriminare tra le proprie divisioni commerciali ed i soggetti terzi che offrono servizi al dettaglio;

Considerato che, quindi, l'AGCM, tenuto conto dei risultati dell'analisi preliminare sulle caratteristiche del

mercato, ritiene corretta l'individuazione degli operatori mobili nazionali quali detentori di una posizione di significativo potere di mercato nell'offerta di servizi all'ingrosso di originazione delle chiamate da rete mobile verso NNG;

Ritenuto che la scelta da parte dell'Autorità di circoscrivere l'intervento ai soli servizi informazione abbonati — forniti su numerazioni 12XY e 892UUU — deriva dall'osservazione che, in virtù del loro carattere sociale, tali servizi sono di particolare rilievo per i consumatori e costituiscono, al contempo, il segmento di mercato in cui si riscontrano le maggiori problematiche concorrenziali legate in particolare al fatto che gli operatori di rete mobile offrono direttamente tali servizi alla clientela finale, in concorrenza con i fornitori di servizi, con il conseguente rischio che vengano messe in atto pratiche discriminatorie;

Considerato che, con specifico riferimento alle chiamate da rete mobile relative a servizi di informazioni, l'AGCM evidenzia la sussistenza di una posizione di dominanza individuale di ciascun gestore mobile nei confronti dei fornitori di servizi a sovrapprezzo con carattere sociale-informativo, in virtù soprattutto dell'obbligo per i fornitori di servizi di informazione a sottoscrivere un contratto di interconnessione con tutti gli operatori mobili, al fine di rendere i propri servizi fruibili da ogni rete pubblica di comunicazioni;

Considerato che l'AGCM osserva che le misure regolamentari in materia di condizioni economiche del servizio di originazione delle chiamate da rete mobile verso le NNG per i servizi di informazione abbonati dovranno riguardare necessariamente, in prospettiva, tutte le chiamate verso le NNG;

Ritenuto che una compiuta analisi di mercato del complesso dei servizi di originazione da rete mobile, nonché le eventuali misure regolamentari, saranno oggetto dell'attività istruttoria avviata con delibera 162/06/CONS, ossia dell'analisi del mercato c.d. 15-*bis,* e che — pertanto — in quella sede si terrà opportunamente conto delle indicazioni dell'AGCM, anche in relazione alla specifica questione della regolamentazione delle condizioni economiche del servizio di originazione da rete mobile per tutte le chiamate destinate a NNG;

Considerato che, con specifico riferimento alla fissazione dei prezzi massimi di originazione, l'AGCM condivide l'approccio adottato dall'Autorità secondo il quale tale servizio è tecnicamente simmetrico ed equivalente alla prestazione di terminazione delle chiamate su reti mobili che, pertanto, appare sostenibile l'indicazione del prezzo di terminazione quale valore massimo per la tariffa di originazione;

Considerato che, riguardo alla possibilità per gli operatori mobili di incrementare la tariffa di originazione fino al 100% del costo di terminazione, in ragione dei costi di fatturazione, del rischio di insolvenza del cliente e del recupero crediti, l'AGCM richiama le particolari condizioni del mercato italiano dei servizi mobili, dove prevalgono largamente forme di sottoscrizione con scheda pre-pagata, per le quali tali voci di costo risultano poco significative per gli operatori mobili;

Ritenuto che, nell'ambito del procedimento relativo al c.d. mercato 15-*bis,* e con specifico riferimento alla fissazione del livello delle tariffe di originazione, l'Autorità terrà nella massima considerazione questa indicazione dell'AGCM, ed anche la possibilità di assumere a riferimento quanto stabilito dall'offerta di interconnessione di Telecom Italia, al fine della definizione dell'entità dei costi di fatturazione, rischio di insolvenza, recupero credito;

Considerato quanto segue:

A. *Il procedimento.*

1. L'Autorità, valutata la possibile sussistenza dei presupposti di cui all'art. 12, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche (di seguito codice) [1], nella riunione del consiglio del 28 giugno 2006, ha disposto l'avvio di un «Procedimento per l'adozione di un eventuale provvedimento temporaneo cautelare, ai fini della riduzione dei prezzi di originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche verso servizi informazione abbonati».

Facendo seguito a tale decisione, in data 13 luglio 2006, l'avvio del procedimento è stato notificato agli operatori H3G S.p.a. (di seguito H3G), Telecom Italia S.p.a. (Telecom Italia), Vodafone Omnitel NV (Vodafone) e Wind Telecomunicazioni S.p.a. (Wind) e comunicato ai seguenti fornitori del servizio informazione abbonati: Bigworld, Conduit Enterprises Ltd, Servizio di Consultazione telefonica S.r.l., DA Directory Assistance Company S.r.l., ES Enhanced Service Company S.r.l., Concierge Company S.r.l., 11888n Servicio consulta Telefonica S.A., Seat Pagine Gialle S.p.a., Prontoseat S.r.l., Telegate Italia S.r.l., telegate italia S.r.l., Infocall S.p.a., Pagine Italia S.p.a.

L'Autorità, considerato il carattere di urgenza della procedura cautelare, ha richiesto ai soggetti interessati di far pervenire, entro cinque giorni dalla notifica dell'avviso di avvio del procedimento, le loro memorie, con particolare riguardo alla possibile adozione delle misure di cui all'art. 12, comma 6, del codice delle comunicazioni elettroniche.

Sono pervenute e sono state acquisite agli atti le memorie inviate dagli operatori Vodafone NV, Wind Telecomunicazioni S.p.a., H3G S.p.a., Telecom Italia S.p.a., nonché dai seguenti fornitori del servizio informazione abbonati: Seat Pagine Gialle S.p.a., Pagine Italia S.p.a., 1288 Servizio di Consultazione telefonica

[1] «In circostanze straordinarie, l'Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del codice. L'Autorità comunica immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. La decisione dell'Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4».

s.r.l., 11888 Servicio Consulta Telefonica S.A., il Numero Italia s.r.l.; DA Directory Assistance Company s.r.l., ES Enhanced Service Company s.r.l., Concierge Company s.r.l.

Lo schema di provvedimento, come approvato dal consiglio dell'Autorità in data 2 agosto 2006, è stato trasmesso in data 4 agosto 2006 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (di seguito AGCM) per l'acquisizione di un parere, in considerazione del fatto che la materia interessata presentava rilevanti profili di tutela della concorrenza. Il parere sullo schema di provvedimento reso dall'AGCM è pervenuto all'Autorità in data 30 agosto 2006.

B. *Il quadro regolamentare di riferimento.*

2. Fino ad oggi le condizioni economiche-tecniche di fornitura del servizio all'ingrosso di originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche (NNG), incluse le numerazioni verso il servizio informazione abbonati (SIA), non sono state soggette ad alcun intervento regolamentare e sono state, invece, lasciate alla libera negoziazione tra le parti. Pertanto, la tipologia di accordi conclusi varia a seconda degli operatori e dei fornitori di SIA coinvolti.

3. L'Autorità, in data 8 aprile 2006, con la delibera n. 162/06/CONS, ha avviato un apposito procedimento istruttorio per l'analisi del mercato dell'originazione da rete mobile di chiamate verso NNG (c.d. mercato 15-*bis)*, che costituisce un ulteriore mercato sottoposto ad analisi rispetto a quelli indicati dalla raccomandazione della Commissione europea come suscettibili di regolamentazione *ex ante*. L'Autorità, infatti, nell'ambito della delibera n. 46/06/CONS (relativa all'analisi del mercato dei servizi di accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche mobili, mercato 15), aveva stabilito che il servizio di originazione da rete mobile di chiamate verso NNG rappresenta uno specifico mercato, distinto dal mercato di accesso e raccolta delle chiamate nelle reti telefoniche mobili, in quanto caratterizzato da condizioni di domanda e offerta e da dinamiche concorrenziali differenti. A tale riguardo è opportuno ricordare che la Commissione europea, nella lettera di commenti al provvedimento, inviata in data 9 novembre 2005, aveva invitato l'Autorità ad avviare quanto prima l'analisi del mercato dell'originazione da rete mobile di chiamate verso NNG, il che è — appunto — quanto è stato fatto con la delibera 162/06/CONS.

4. L'analisi relativa al cosiddetto mercato 15-*bis* è, al momento, in corso di svolgimento ed ha intanto evidenziato l'esistenza di segmenti di mercato diversi che, come nel caso dei servizi oggetto del presente provvedimento, dimostrano caratteristiche strutturali peculiari, *in primis* dal punto di vista delle dinamiche concorrenziali. Per tale ragione, il procedimento istruttorio necessiterà di un'inevitabile estensione dei termini, stabiliti a suo tempo dalla delibera n. 162/06/CONS, di 150 giorni, al fine di consentire un esame esaustivo dei molteplici complessi aspetti emersi nel corso del suo iniziale svolgimento. Nel frattempo, l'Autorità sta provvedendo ad analizzare i dati ricevuti dagli operatori di rete mobile, a seguito dell'invio di appositi questionari volti ad acquisire informazioni relative ai volumi di traffico sviluppati ed ai ricavi conseguiti per il servizio di originazione verso le tre seguenti tipologie di NNG: servizi con addebito al chiamante (tra i quali rientrano le numerazioni per il SIA), servizi con addebito ripartito e servizi con addebito al chiamato.

5. L'Autorità nel Piano di numerazione nazionale, aveva già previsto, *inter alia*, l'introduzione, tra le NNG con addebito al chiamante, di una categoria apposita di numerazioni per l'offerta dei servizi a sovrapprezzo di carattere sociale-informativo. Nell'ambito di tale macro-categoria rientrano le numerazioni «12XY», specifiche per il SIA, ed i servizi a tariffazione specifica, quali le numerazioni «892UUU», che consentono la fornitura di servizi a carattere sociale ed informativo, incluso il SIA, con modalità più flessibili ed innovative rispetto a quelle del servizio su numerazioni «12XY» (per esempio consentono di rispondere ad esigenze di ricerca più articolate e sofisticate).

6. A questo riguardo, si rammenta che già il vecchio quadro regolamentare, recepito nell'ordinamento nazionale dal decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, aveva sancito, a partire dal 1° gennaio 1998, l'abolizione di ogni diritto di esclusiva relativo alla predisposizione e prestazione di servizi concernenti gli elenchi telefonici ed i servizi di ricerca, inclusi, dunque, i diritti di esclusiva relativi alla fornitura del servizio informazione abbonati, in quanto tali attività erano considerate essenziali per l'uso dei servizi di telecomunicazione in un contesto di mercato liberalizzato. Al contempo, le medesime disposizioni, all'art. 3, comma 1, lettera *c)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 318/1997, considerato il particolare valore sociale dei servizi in oggetto, avevano previsto che il SIA rientrasse nell'ambito del servizio universale. In tale contesto, Telecom Italia ottemperava all'obbligo di fornitura del servizio informazione abbonati attraverso l'utilizzo di una numerazione breve a due cifre ("12").

7. L'Autorità, al fine di garantire una piena concorrenza nel mercato dei servizi di predisposizione degli elenchi telefonici e dei servizi di informazione abbonati, con la delibera n. 36/02/CONS ha disposto le modalità per la costituzione dell'elenco generale e della relativa base di dati unica degli abbonati ai servizi di tutti gli operatori di telefonia fissa e mobile attivi sul territorio nazionale. Il Piano di numerazione nazionale ha, inoltre, espressamente previsto che i servizi a sovrapprezzo debbano essere accessibili da tutte le reti pubbliche, fisse e mobili.

8. Successivamente, l'Autorità, con la delibera n. 1/04/CIR, aveva proposto quale data di avvio del servizio informazioni abbonati sulle nuove numerazioni «12XY» quella del 1° gennaio 2005, prevedendo la contestuale cessazione dell'offerta del servizio offerto da Telecom Italia sulla numerazione 12. In seguito l'Autorità, con la delibera 15/04/CIR, ha posticipato la

data di avvio dei servizi sulle nuove numerazioni 12XY al 1° luglio 2005. Tale data è stata ulteriormente prorogata al 18 agosto 2005, con comunicazione dell'Autorità del 9 marzo 2005, e al 1° ottobre 2005, con la delibera n. 12/05/CIR. La delibera n. 15/04/CIR ha, inoltre, subordinato l'attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni «12XY» alla «raggiungibilità del servizio dagli utenti di tutte le reti di comunicazione elettronica, ivi incluse le reti di comunicazione mobili e personali» ed ha imposto all'impresa assegnataria di una numerazione «12XY» di avviare il servizio entro 90 giorni dalla data di attribuzione dei diritti d'uso delle numerazioni, pena la revoca della numerazione.

9. Per quanto riguarda l'accessibilità dei SIA da rete fissa, l'Autorità, confermando la natura di utilità sociale del servizio, con la delibera 15/04/CIR ha anche stabilito un tetto massimo per il prezzo al dettaglio delle telefonate da rete fissa verso SIA, prezzo successivamente ridotto con la delibera n. 8/06/CIR, da 1,50 euro al minuto a 1,20 euro al minuto (esclusa l'Iva).

C. *La posizione espressa dai soggetti intervenuti nell'ambito del procedimento.*

10. Come sopra esposto, le società Telecom Italia, Vodafone, Wind e H3G hanno espresso le proprie argomentazioni attraverso memorie scritte. Alcune di esse hanno fatto richiesta di accesso agli atti che è stata accolta dall'Autorità, limitatamente alla relazione presentata dalla struttura al Consiglio. Nonostante quest'ultimo atto sarebbe da considerarsi sottratto all'accesso, infatti, nel peculiare caso di specie l'Autorità, in ossequio ai principi di trasparenza e partecipazione procedimentale, ha reputato opportuno consentire l'accesso a tale documento, con l'eccezione di alcuni brevi passaggi non strettamente pertinenti all'oggetto del procedimento. L'Autorità è giunta, invece, ad una conclusione diversa per ciò che riguarda le richieste di accesso alle memorie presentate dagli altri soggetti interessati. Infatti, l'Autorità ha ritenuto che la precisa tempistica che scandisce i passaggi procedimentali, dettata dalle disposizioni interne vigenti in materia di accesso, sia assolutamente incompatibile con i tempi serrati del presente procedimento, volto all'adozione di un provvedimento urgente. Alla luce di tali considerazioni, l'Autorità non ha consentito l'accesso alle memorie presentate dagli altri soggetti interessati.

11. Hanno altresì espresso le proprie argomentazioni attraverso memorie scritte le seguenti società fornitrici del servizio informazione abbonati: Seat Pagine Gialle S.p.a., Pagine Italia S.p.a., 1288 Servizio di Consultazione telefonica s.r.l., 11888 Servicio Consulta Telefonica S.A., il Numero Italia s.r.l., DA Directory Assistance Company s.r.l., ES Enhanced Service Company s.r.l., Concierge Company s.r.l.

12. Le argomentazioni delle predette società riguardano, in sintesi, i seguenti aspetti:

a) la sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento cautelare;

b) l'ambito del potere di adozione di un provvedimento cautelare;

c) le caratteristiche del mercato oggetto del provvedimento;

d) le modalità di determinazione del prezzo del servizio di originazione da rete mobile di chiamate verso NNG per SIA;

e) il calendario di attuazione e la definizione del periodo di vigenza del provvedimento temporaneo cautelare.

a) La sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento cautelare.

13. Gli operatori di rete mobile (Tim, Wind, Vodafone) hanno espresso forti perplessità in merito alla sussistenza dei presupposti per l'adozione di un provvedimento cautelare, a causa dell'assenza sia di circostanze straordinarie, sia dei requisiti di urgenza. Un operatore (Tim), infatti, osserva che, se per circostanza straordinaria si intende un evento che si inserisce *ex abrupto* nell'ordine esistente delle cose, non può qualificarsi come tale il fatto che i prezzi del servizio di originazione verso NNG per servizi informazione abbonati siano più elevati di quelli praticati dagli operatori esteri; inoltre, il periodo di tre mesi, necessario per il completamento del procedimento avviato con la delibera n. 162/06/CONS, non può essere considerato un periodo tanto lungo da giustificare l'urgenza dello stesso, anzi rappresenterebbe un termine breve, sia in relazione all'andamento del mercato, sia in relazione alle esigenze della clientela. Un operatore (Wind) esprime perplessità circa la sussistenza dei presupposti di urgenza e straordinarietà richiesti dall'art. 12, comma 6, del codice anche in virtù del fatto che il provvedimento dovrebbe anticipare quanto verrà deciso nell'ambito del procedimento avviato con la delibera n. 162/06/CONS. Un altro operatore (Vodafone) osserva che il presupposto del provvedimento cautelare, cioè la presenza di circostanze straordinarie, non solo non sussiste, ma che l'Autorità si dimentica persino di enunciare la presenza di tali circostanze tra i presupposti legittimanti l'avvio della procedura e non motiva le ragioni di urgenza in virtù delle quali ritiene di poter adottare il provvedimento stesso. L'unica motivazione addotta dall'Autorità sarebbe che lo scopo del provvedimento è l'anticipazione degli effetti del procedimento avviato con la delibera n. 162/06/CONS, il cui completamento richiederebbe ancora tre mesi. In termini processuali, pertanto, la fattispecie risulta caratterizzata da un evidente vizio di sviamento di potere: si pretende di raggiungere lo scopo della regolamentazione *ex ante* del mercato, ma lo si fa attraverso l'adozione di una misura urgente, senza che ne ricorrano i presupposti.

14. A differenza di quanto sostenuto dagli operatori mobili, le imprese che forniscono servizi informazione abbonati riscontrano concordemente nella fattispecie la sussistenza di circostanze straordinarie per l'adozione di un provvedimento cautelare, al fine di contrastare la situazione di grave distorsione concorrenziale

che caratterizza il mercato. A loro parere, il carattere di urgenza risulta evidente laddove si consideri che il mercato dei servizi informazione abbonati tende a stabilizzarsi nell'arco di un breve periodo dall'avvio della sua liberalizzazione, cioè non appena gli utenti finali memorizzano le numerazioni. Ora, i fornitori di SIA segnalano che il comportamento tenuto sinora dagli operatori mobili ha, di fatto, impedito lo sviluppo di un'effettiva concorrenza. Infatti, dal momento che, a seguito dell'introduzione delle numerazioni 12XY, i fornitori di SIA negoziano le tariffe di interconnessione con gli operatori di rete mobile, l'assenza di regolamentazione ha consentito a questi ultimi di applicare condizioni economiche particolarmente gravose e discriminatorie. I fornitori di SIA ritengono, pertanto, necessario adottare un provvedimento d'urgenza, volto ad una riduzione immediata dei costi di originazione delle chiamate, al fine di tutelare la concorrenza nel mercato dei servizi di informazione abbonati, eliminando i gravi abusi posti in essere da parte degli operatori mobili. Tale riduzione, a loro parere, dovrebbe tradursi in un evidente vantaggio anche per i consumatori finali.

b) L'ambito del provvedimento cautelare.

15. Un operatore (Wind) osserva che, mentre la finalità della procedura d'urgenza sarebbe quella di salvaguardare la concorrenza e tutelare gli interessi degli utenti, l'adozione del provvedimento in oggetto finirebbe per imporre nuovi obblighi in capo agli operatori mobili in via sommaria, in assenza di adeguato procedimento istruttorio e senza la preventiva valutazione di compatibilità con il diritto comunitario da parte della Commissione europea. Inoltre, lo stesso operatore fa presente che in ambito europeo la procedura d'urgenza è stata utilizzata unicamente allo scopo di estendere temporalmente obblighi regolamentari già esistenti, ma mai al fine di creare nuovi obblighi in capo agli operatori. Un altro operatore (Vodafone) dichiara di ritenere inaccettabile un intervento volto ad introdurre una misura regolamentare, senza che si sia svolta una specifica analisi di mercato. Inoltre, lo stesso operatore (Vodafone) ed un altro (Telecom Italia) osservano che, anche in caso di provvedimento cautelare, vi dovrebbe essere una proposta di provvedimento da sottoporre a consultazione. Tuttavia, la nota predisposta dall'Autorità non è uno schema di provvedimento e non reca il contenuto della proposta, per cui gli operatori sono stati costretti a presentare le proprie osservazioni senza sapere quali misure l'Autorità intenda adottare. Infine, lo stesso operatore (Vodafone) fa presente che l'istanza di accesso agli atti è stata accolta solo nel pomeriggio dell'ultimo giorno disponibile per l'invio della memoria e che, pertanto, non sia stato garantito il principio di trasparenza e partecipazione procedimentale. Infine, un altro operatore (Telecom Italia) osserva che il procedimento in corso appare carente di ogni atto/presupposto giuridico anche rispetto ai precedenti; infatti, l'unico precedente relativo a procedimenti cautelari, nell'ambito delle analisi dei mercati, è rappresentato dalla delibera n. 286/05/CONS, recante «Misure urgenti in materia di fissazione dei prezzi massimi di terminazione delle chiamate vocali su singole reti mobili». Tuttavia, in quel caso, l'adozione della misura cautelare era giustificata dal fatto che i rimedi proposti nell'ambito della delibera n. 465/04/CONS non sarebbero potuti essere deliberati prima della fine del 2005, cioè sei mesi dopo l'adozione del provvedimento, nonché dalla mancata attuazione della delibera n. 47/03/CONS, che aveva previsto una riduzione tariffaria del 10% annuo per gli anni 2004 e 2005. A parere di diversi operatori (Telecom Italia, Wind e Vodafone), comunque, l'oggetto del provvedimento dovrebbe essere limitato alle numerazioni 12XY, mentre le numerazioni 892UUU andrebbero escluse dall'ambito del provvedimento.

16. A parere dei fornitori di SIA, invece, ben possono reputarsi esistenti i presupposti per l'imposizione agli operatori mobili di obblighi *ex ante* al fine di «promuovere l'efficienza economica ed una concorrenza sostenibile e recare massimo vantaggio agli utenti finali», come disposto dall'art. 42 del codice delle comunicazioni elettroniche. A loro parere, in linea con quanto previsto dalla direttiva Accesso e dall'art. 46 e seguenti del codice delle comunicazioni elettroniche, al fine di garantire adeguate condizioni di concorrenza e di apertura del mercato dei servizi di informazione abbonati dovrebbero essere introdotti obblighi in materia di trasparenza, non discriminazione, accesso ed orientamento al costo e dovrebbe essere, al contempo, fatto divieto di determinare il costo del servizio in percentuale del prezzo praticato all'utente finale.

c) Le caratteristiche del mercato oggetto del provvedimento.

17. A parere di alcuni operatori (Telecom Italia e Vodafone) le distorsioni concorrenziali che vengono affermate non sono supportate da alcuna analisi specifica, ma sono delle mere indicazioni di principio. Il controllo esclusivo della propria base abbonati può ritenersi distorsivo solo qualora non consenta una reale concorrenza sul mercato al dettaglio dei SIA. Tuttavia, quest'ultimo mercato non è stato né definito né analizzato dall'Autorità. Inoltre, la possibilità che l'operatore mobile ponga in essere comportamenti anti-competitivi non può rappresentare, di per sé, un motivo per avviare un procedimento d'urgenza, se non supportato da dati effettivi. Un operatore inoltre non condivide la valutazione dell'Autorità — asserita genericamente — secondo la quale ciascun operatore di rete mobile esercita un controllo esclusivo sull'accesso ai propri abbonati da parte dei fornitori di SIA, in quanto i clienti di tali operatori hanno comunque a disposizione più opzioni (rete fissa, internet) per accedere a tali servizi. A tal riguardo, un altro operatore (Wind) fa presente che i servizi informazione abbonati vengono utilizzati per il 75-80 per cento tramite accesso da rete fissa e per il 20-25 per cento tramite accesso da rete mobile.

18. I fornitori del servizio di informazione abbonati, per converso, nell'evidenziare le caratteristiche del mercato oggetto del provvedimento, si sono soffermati sui seguenti aspetti:

i titolari delle NNG non sono liberi di fissare autonomamente i prezzi da applicare agli utenti finali, in quanto tali prezzi devono essere in grado di coprire, oltre ai costi del titolare della numerazione, l'elevata tariffa imposta dagli operatori mobili per la prestazione del servizio di originazione;

dal momento che i fornitori di SIA possono ricevere chiamate dagli utenti di rete mobile solo se hanno concluso un accordo di interconnessione con gli operatori mobili, a parere dei fornitori ciascun operatore di rete mobile ha il controllo esclusivo dell'accesso ai propri utenti. Infatti, quando gli operatori di rete mobile offrono il servizio di accesso ai propri abbonati non subiscono alcuna concorrenza da altri operatori: ne discende che ciascuna rete mobile si configura come un mercato distinto nel quale l'operatore mobile detiene una posizione di dominanza in relazione alla propria clientela;

gli operatori di rete mobile, grazie ai servizi informazione abbonati offerti da altri fornitori, conseguono ingenti ricavi, che sono senz'altro superiori ai costi sostenuti per i servizi di originazione offerti. Inoltre, gran parte degli operatori mobili è attivo anche come fornitore di SIA e, pertanto, è in concorrenza con i fornitori del servizio di informazione abbonati. Di conseguenza, gli operatori di rete mobile verticalmente integrati tendono a praticare alle proprie divisioni commerciali condizioni diverse e più favorevoli di quelle praticate ai concorrenti, rendendo impossibile a questi ultimi di operare in condizioni concorrenziali. Le tariffe più convenienti per le chiamate alle numerazioni per SIA risultano essere difatti quelle praticate dagli operatori mobili fornitori di SIA direttamente ai propri abbonati. Da tale situazione, discende il rischio di un concreto contrasto di interessi ed è ravvisabile un fenomeno di price squeeze, vale a dire si evidenzia una fattispecie chiaramente anticoncorrenziale.

d) Il valore del prezzo massimo di originazione.

19. In merito alle modalità di determinazione del prezzo del servizio di originazione da rete mobile di chiamate verso NNG per SIA, alcuni operatori (Vodafone, H3G e Wind) fanno presente che il prezzo di accesso per le numerazioni oggetto del procedimento viene stabilito consensualmente con i fornitori del servizio informazione abbonati e che la quota da loro trattenuta (retention) remunera non solo il servizio di accesso, ma anche oneri derivanti dalla gestione clienti, quali gestione reclami, insolvenza e recupero crediti. Un operatore (H3G) ritiene che la valorizzazione dell'accesso debba essere differenziata in base alla modalità di fruizione del servizio da parte degli utenti e che esista la possibilità di prevedere uno scatto alla risposta e di articolare le tariffe in peak and off-peak. H3G ritiene anche che, al fine di ottenere un effetto positivo sui clienti finali, sarebbe necessario valorizzare anche la quota di competenza dell'operatore che fornisce il servizio.

Vodafone osserva che, nonostante i prezzi retail per accesso a NNG non siano soggetti a regolamentazione, essi vengono concordati tra gli operatori mobili e gli operatori assegnatari della numerazione. Ciò è confermato dall'adozione di un modello cosiddetto di revenue sharing, giustificato dall'esigenza di remunerare l'utilizzo delle risorse di rete sottostanti e di coprire i costi relativi alla configurazione delle numerazioni e dei prezzi, alla fatturazione per le schede post-pagate e alla gestione dei servizi di pagamento per le pre-pagate, del rischio di insolvenza e della gestione delle frodi. Gli operatori mobili infatti devono investire ingenti risorse per la copertura della rete, l'innovazione, il miglioramento della qualità e dell'assistenza per mantenere ed ampliare la propria base clienti, che costituisce il mercato di riferimento dei fornitori dei servizi informazione abbonati. A parere di Vodafone, nel momento in cui si definisce un prezzo di originazione, deve essere valorizzato anche tale mercato potenziale, altrimenti si realizzerebbe un indebito trasferimento di risorse a favore dei fornitori di servizi. Pertanto, qualora si volesse imporre un tetto massimo alla percentuale di retention, questo dovrebbe essere tale da garantire la copertura di tutti i costi indicati.

20. Sempre in merito alla modalità di determinazione del prezzo praticato dagli operatori di rete mobile, i fornitori di SIA rilevano che la remunerazione pretesa dagli operatori di rete mobile per i servizi di originazione delle chiamate alle NNG è determinata in misura percentuale rispetto alle tariffe applicate ai consumatori. Gli operatori di rete mobile richiedono, difatti, una remunerazione per i servizi di originazione offerti calcolata in percentuale del prezzo finale, e tale percentuale in alcuni casi arriva al 50% del prezzo da fatturare al cliente finale. Di conseguenza, il prezzo del servizio di originazione risulta del tutto slegato dal costo sostenuto dagli operatori mobili per i servizi offerti. Con il meccanismo descritto del revenue sharing, gli operatori di rete mobile fatturano al cliente finale il servizio a valore aggiunto come proprio ed impongono ai fornitori di SIA un corrispettivo aggregato, anziché condizioni economiche per il servizio di interconnessione che dovrebbero essere disaggregate, nonché orientate ai costi, per i singoli servizi prestati nei rapporti di interconnessione. A parere dei fornitori di SIA, nel valutare le modalità di determinazione del prezzo del servizio offerto dagli operatori mobili ai fornitori di SIA è necessario analizzare le singole componenti in cui il servizio può essere distinto, che sono:

instradamento e trasporto delle chiamate originate dalla rete mobile alla Numerazione;

fatturazione al cliente dell'operatore mobile che effettua la chiamata alla Numerazione;

rischio di insolvenza legato al mancato pagamento da parte del cliente dell'operatore mobile di chiamate effettuate alla Numerazione.

21. I fornitori di SIA osservano che, nel caso delle chiamate alle NNG provenienti dalle reti mobili, i costi legati alle attività di fatturazione al cliente, nonché il rischio di insolvenza, sono praticamente inesistenti. Difatti, in Italia circa il 95% degli utenti degli operatori

mobili sono dotati di schede pre-pagate, per cui ne discende come l'attività di fatturazione degli operatori mobili in Italia sia pressoché inesistente (nessuna fattura è inviata al cliente, né gestita in archivio ed il costo di fatturazione è interamente e direttamente sostenuto dal cliente finale all'atto della ricarica) ed il rischio di insolvenza è estremamente ridotto. I fornitori di SIA sottolineano, pertanto, che qualsiasi comparazione dei costi di originazione per le chiamate da reti mobili alle NNG applicati negli altri paesi dovrà tener conto dei maggiori costi che gli operatori mobili degli altri paesi europei realmente sopportano per l'attività di fatturazione e l'assunzione del rischio di insolvenza.

22. I fornitori di SIA sostengono quindi - che il servizio loro prestato dagli operatori mobili consiste in sostanza nell'instradamento e nel trasporto delle chiamate, e che si tratta esattamente degli stessi servizi che l'operatore mobile fornisce nel caso di normali chiamate da rete mobile verso clienti residenziali. Pertanto, a parere dei fornitori di SIA, il prezzo per il servizio di instradamento e trasporto delle chiamate originate dalla rete mobile alla NNG - fornito dagli operatori di rete mobile - dovrà essere stabilito avendo come riferimento massimo i prezzi del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulle reti mobili fissato dall'Autorità nella delibera n. 3/06/CONS. Il servizio offerto, e di conseguenza il relativo costo per la terminazione su rete mobile, risultano sostanzialmente analoghi.

23. Per di più, i fornitori di SIA ritengono che il prezzo del servizio di originazione delle chiamate verso numeri di informazione abbonati dovrebbe essere inferiore al prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulle reti mobili, poiché le chiamate ai servizi di informazione generano traffico ulteriore per i gestori mobili, i quali finiscono per avvantaggiarsi anche degli ingenti investimenti in pubblicità effettuati dai fornitori di SIA. Per quanto attiene ai costi relativi al servizio di fatturazione al cliente ed all'assunzione del rischio di insolvenza, questi dovranno essere fissati avendo come riferimento massimo quanto fissato dall'Autorità per i medesimi servizi nella delibera n. 19/06/CIR, e considerando pertanto le condizioni economiche di interconnessione applicate da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento 2006 per l'accesso dei propri abbonati alle numerazioni non geografiche di un altro operatore.

24. I fornitori di SIA si soffermano inoltre sul confronto con il contesto internazionale, dal quale risulta evidente l'iniquità delle condizioni economiche applicate dagli operatori mobili italiani ai fornitori di SIA, senza che questo sia giustificato da peculiarità del contesto italiano. Negli altri Stati europei la remunerazione richiesta dagli operatori mobili varia tra un minimo di 3% ad un massimo di 30% del costo complessivo del servizio prestato ai fornitori di SIA, a differenza della retention del 50% applicata in Italia. Inoltre, nella gran parte degli altri Paesi europei, il prezzo di accesso richiesto dagli operatori mobili è calcolato non in percentuale sul prezzo finale, ma in misura fissa ed a fronte della prestazione da parte dell'operatore mobile di servizi effettivamente forniti. Inoltre, in tali Paesi la diffusione delle schede pre-pagate è notevolmente inferiore rispetto al contesto italiano, per cui la componente di costo relativa al servizio di fatturazione ed alla copertura del rischio di insolvenza è decisamente superiore. Sarebbe opportuno dunque tenere in debito conto che qualsiasi comparazione dei costi di originazione per le chiamate da reti mobili alle NNG praticati negli altri paesi dovrà considerare maggiori costi che gli operatori mobili degli altri paesi europei realmente sopportano per l'attività di fatturazione e l'assunzione del rischio di insolvenza.

e) La definizione del periodo di vigenza del provvedimento cautelare.

25. Secondo un operatore (Vodafone), l'Autorità, nell'impostazione del calendario di attuazione del provvedimento finale di riduzione del prezzo di originazione, dovrà tenere conto dei tempi necessari all'operatore mobile per il recepimento delle nuove condizioni nei contratti in essere con gli assegnatari delle numerazioni per servizi informazione abbonati. A ciò va aggiunta anche la revisione dei prezzi praticati agli utenti. Pertanto, le tempistiche di adozione del provvedimento non potranno essere inferiori a 120 giorni dall'adozione della decisione finale. A parere di un altro operatore (H3G), una corretta determinazione dei valori del servizio di originazione da rete mobile di chiamate per il servizio informazione abbonati richiederebbe comunque un tempo non inferiore a 90 giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso.

D. *Le valutazioni dell'Autorità.*

I) *Le ragioni e la fisionomia essenziale dell'intervento.*

La sussistenza delle circostanze straordinarie e delle motivazioni di urgenza.

26. In via preliminare, l'Autorità rileva la sussistenza di condizioni di straordinarietà e di urgenza tali da esigere l'adozione di un provvedimento cautelare.

27. Secondo quanto previsto dal Nuovo Quadro Regolamentare comunitario, recepito in sede nazionale con il decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche), l'adozione di provvedimenti che riguardino specifici ambiti, quali ad esempio l'individuazione di un mercato rilevante, l'identificazione di un'impresa (o più) avente(i) significativo potere in un mercato rilevante, o infine l'imposizione, modifica o revoca di obblighi regolamentari in capo ad imprese detentrici di significativo potere di mercato, viene effettuata a seguito di una laboriosa e approfondita procedura, descritta ai commi 3 e 4 dell'art. 12 del Codice. Tale procedura prevede che la proposta di provvedimento, oltre che essere sottoposta ad una fase di consultazione nazionale, venga comunicata alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. Tuttavia, l'art. 12, comma 6, prevede altresì che «in circostanze straordinarie, l'Autorità, ove ritenga che sussistano motivi di urgenza, in deroga alla procedura di cui ai commi 3 e 4, al fine di salvaguardare la concorrenza e tutelare

gli interessi degli utenti, può adottare adeguati provvedimenti temporanei cautelari aventi effetto immediato, in coerenza con le disposizioni del Codice». L'Autorità, qualora intenda avvalersi di tale potere, deve comunicare «immediatamente tali provvedimenti, esaurientemente motivati, alla Commissione europea e alle Autorità di regolamentazione degli altri Stati membri. La decisione dell'Autorità di estendere il periodo di efficacia dei provvedimenti così adottati o di renderli permanenti è soggetta alla procedura di cui ai commi 3 e 4».

28. Orbene, l'Autorità ritiene che nel caso di specie ricorrano le circostanze straordinarie ed i motivi di urgenza per l'adozione di un provvedimento temporaneo cautelare nel mercato nazionale dell'originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche per servizi di informazione abbonati nei confronti dei seguenti operatori: Telecom Italia, Vodafone, Wind e H3G. Ciò in ragione delle motivazioni di seguito esposte.

29. Va innanzitutto dato conto della straordinarietà della situazione in essere. Difatti, si deve sottolineare la particolare contingenza di un mercato quello della fornitura al cliente finale di servizi informazione abbonati da non molto tempo aperto alla concorrenza, e che già attraversa una fase delicatissima, sotto il profilo della sostenibilità della situazione concorrenziale e di mercato da parte dei fornitori di SIA, i quali — a fronte degli investimenti effettuati, anche per promuovere i nuovi servizi presso la clientela — si trovano ad affrontare contemporaneamente una domanda che non cresce significativamente e soprattutto una agguerrita concorrenza di prezzo proprio da parte degli operatori mobili, cui debbono riconoscere nello stesso tempo tariffe assai elevate per il servizio di originazione oggetto del presente provvedimento. È, quest'ultimo, un aspetto degno della massima attenzione. Infatti, i servizi oggetto del provvedimento sono servizi all'ingrosso che costituiscono un input essenziale per la fornitura agli utenti finali del servizio informazione abbonati, servizio che riveste una particolare rilevanza e si caratterizza per la sua utilità sociale. Nonostante l'essenzialità di tali servizi il mercato dell'originazione delle chiamate verso le numerazioni ad essi assegnate risulta oggettivamente caratterizzato da forti distorsioni concorrenziali, riconducibili a due aspetti principali. In primo luogo, ciascun operatore di rete mobile esercita un controllo pregnante ed immanente, se non proprio esclusivo, sull'accesso ai propri abbonati da parte dei fornitori di tali servizi. In secondo luogo, gli operatori di rete mobile sono di frequente attivi anche sul mercato dei servizi a sovrapprezzo, e, per tale motivo, sono nelle condizioni di porre in essere comportamenti anticoncorrenziali, con la finalità di favorire le proprie divisioni commerciali e allo stesso tempo di escludere dal mercato gli operatori terzi, secondo quanto anche l'AGCM, nel parere da essa reso a questa Autorità, ha avuto modo di notare con particolare riferimento alle condizioni economiche praticate dagli operatori mobili, inoltre, questa Autorità osserva che, essendo la modalità di fatturazione quella del revenue sharing, in base alla quale il corrispettivo dovuto è determinato in percentuale del prezzo fatturato all'utente finale, il prezzo del servizio di originazione risulta non solo determinato in modo del tutto avulso dal costo sottostante la fornitura del servizio prestato, ma quantificato su basi assai elevate, di gran lunga superiori al prezzo praticato in casi simili dagli operatori di rete all'estero, e senza peraltro alcuna giustificazione derivante da circostanze specifiche del contesto italiano. A tal riguardo, l'Autorità osserva che, se - da un lato - appare condivisibile l'osservazione di alcuni operatori mobili, secondo i quali la definizione del prezzo del servizio di originazione deve includere non solo i costi legati all'originazione della chiamata, ma anche quelli derivanti dalle altre prestazioni effettivamente svolte in favore dei fornitori di SIA (oneri derivanti dalla gestione clienti, sia per la fatturazione per le schede post-pagate e la gestione dei servizi di pagamento per le pre-pagate, sia per la gestione reclami, la gestione delle situazioni di insolvenza ed il recupero crediti), dall'altro lato, appaiono condivisibili le valutazioni formulate dai fornitori di SIA circa l'uso prevalente di schede pre-pagate nel mercato italiano, e quindi il minore onere rappresentato dal rischio di insolvenza e dai servizi di fatturazione, e neppure possono essere negati gli effetti positivi per il traffico sviluppato dagli utenti degli operatori mobili grazie agli ingenti investimenti in pubblicità sostenuti dai fornitori di SIA.

30. In merito al carattere di urgenza del provvedimento, si deve osservare che la complessità del procedimento relativo al mercato 15-*bis*, ed in particolare l'evidenza di una articolazione di tale mercato in distinti segmenti che presentano differenti connotazioni concorrenziali e quindi implicano un esame caso per caso di detti segmenti di mercato, comporta la necessità di una inevitabile estensione dei termini del procedimento, che, già ex se, dovrebbe scadere non prima del 30 settembre 2006, per un periodo di 150 giorni. Tenuto conto, quindi, che gli interessi economici in gioco e le richiamate difficili condizioni competitive per i fornitori di SIA non appaiono compatibili con i tempi della conclusione del procedimento avviato con la delibera 162/06/CONS, tempi che rischierebbero seriamente di comprometterli, questo quadro impone l'adozione del presente provvedimento cautelare.

31. Tenuto conto che — in considerazione della richiamata necessità di una estensione dei termini del procedimento relativo al c.d. mercato 15-*bis* — l'effettiva attuazione di una riduzione del prezzo delle chiamate verso i servizi informazione abbonati avverrebbe in un periodo indicativamente non inferiore a cinque mesi, l'Autorità ritiene che sussistano i motivi di urgenza di cui al predetto art. 12, comma 6, del Codice delle comunicazioni elettroniche, per intervenire nel mercato, anche in considerazione del fatto che una riduzione immediata del prezzo di originazione produrrebbe una conseguente riduzione dei prezzi al dettaglio da parte dei fornitori di SIA, determinando sia ingenti risparmi per i consumatori finali, sia l'impulso per un incremento della domanda.

32. Alla luce delle precedenti considerazioni, l'Autorità ritiene — pertanto — che sussistano circostanze straordinarie e motivazioni di urgenza tali da rendere necessario un intervento temporaneo cautelare, secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 6 del Codice, finalizzato alla salvaguardia della concorrenza e alla tutela degli interessi degli utenti in relazione alle esigenze di seguito meglio esposte.

II. *Il mercato rilevante e la posizione di dominanza degli operatori mobili: l'esigenza di salvaguardare la concorrenza e gli interessi degli utenti.*

33. Avendo riguardo al mercato rappresentato dal servizio di originazione di chiamate provenienti dalla propria rete e destinate a NNG per i SIA (in sede di analisi di mercato non si mancherà, peraltro, di tenere nel debito conto l'avviso dell'AGCM che l'assetto regolamentare relativo al servizio di originazione potrebbe riguardare, più ampiamente, tutte le chiamate da rete mobile verso NNG), è agevole osservare che lo stesso ha acquisito una configurazione non concorrenziale in virtù dei comportamenti assunti dagli operatori di rete mobile. In particolare, si osservano: un totale controllo dell'accesso alla base clienti, l'attuazione di strategie di integrazione verticale finalizzate alla fornitura diretta di servizi di informazione abbonati, la formulazione e l'applicazione di prezzi per il servizio wholesale di originazione non legati ai costi e comunque oltremodo onerosi per i fornitori di servizi di informazione abbonati, l'adozione di politiche di pricing differenziate per servizi forniti direttamente dagli operatori mobili e servizi di altri fornitori di SIA, circostanze, tutte queste atte ad ostacolare — di fatto — la concorrenza da parte di fornitori di servizi di informazione abbonati non verticalmente integrati.

34. Le condizioni descritte sono tali da assicurare ad ognuno degli operatori di rete mobile una posizione di dominanza sul mercato rappresentato dai servizi di originazione per le chiamate provenienti dalla propria rete e destinate a NNG per i SIA. Pertanto, ogni operatore di rete mobile può essere individuato, a titolo provvisorio ed in via d'urgenza, come operatore dominante nella fornitura di tale servizio di originazione.

35. Si rende, pertanto, necessario ed urgente provvedere affinché le tariffe del servizio di originazione trovino un rapporto con la dinamica dei costi sottostanti e si risolva così il vulnus concorrenziale rappresentato dalla fissazione di livelli di retention elevati quali quelli correnti nella realtà italiana, tali da compromettere la stessa permanenza sul mercato di fornitori di SIA, che hanno necessità di accedere alle reti degli operatori mobili.

36. La distorsione concorrenziale in atto produce anche gravi effetti negativi nei confronti degli utenti, in quanto le tariffe di terminazione artificiosamente alte oggi praticate impongono prezzi finali particolarmente elevati dei servizi di informazione abbonati da rete mobile, soprattutto se confrontati a quelli degli equivalenti servizi forniti da rete fissa.

37. Tenuto conto della larghissima diffusione della telefonia mobile in Italia, servizio che talora assume caratteristiche sostitutive del servizio da rete fissa, e considerata la valenza sociale dei servizi di informazione abbonati, si conferma ulteriormente la necessità di un intervento che — a partire dalla riduzione delle tariffe wholesale — produca quindi una riduzione dei prezzi finali per le chiamate da rete mobile, analogamente a quanto è avvenuto per le chiamate da rete fissa a seguito dell'intervento dell'Autorità (delibera 8/06/CIR).

38. In tal senso l'Autorità condivide pienamente l'invito dell'AGCM ad effettuare un monitoraggio in relazione agli effetti che la riduzione delle tariffe di originazione avrà sui prezzi finali dei servizi di informazione abbonati, così da garantire un reale beneficio per i consumatori, valutando anche la possibilità — allorché se ne determinassero le condizioni — di sottoporre i mercati al dettaglio dei servizi di informazione abbonati offerti su reti mobili ad un'analisi delle condizioni di mercato e concorrenziali.

III. *La fisionomia del provvedimento.*

L'ambito del provvedimento cautelare.

39. Con riguardo all'ambito di applicazione e ai presupposti del presente provvedimento cautelare, l'Autorità osserva come l'art. 12, comma 6, del Codice, nel prevedere la possibilità di derogare alle procedure di cui ai commi 3 e 4, non pone alcuna limitazione in merito alle tipologie di intervento regolamentare assumibili mediante provvedimenti temporanei cautelari: in particolare, la legge non esclude dall'area delle iniziative possibili aspetti quali l'identificazione del mercato rilevante ovvero l'identificazione degli operatori dotati di significativo potere di mercato, e quel che più importa in questa sede tanto meno esclude la possibilità di interventi nelle modalità di controllo dei prezzi.

40. Nel caso di specie, inoltre, l'identificazione del mercato rilevante, l'individuazione degli operatori detentori di significativo potere di mercato e le misure che il procedimento introduce appaiono coerenti con le risultanze che emergono dall'analisi in corso di svolgimento e relativa al più ampio mercato dei servizi di originazione di chiamate da rete mobile verso NNG per la fornitura di SIA (c.d. mercato 15-*bis*).

Il valore del prezzo massimo di originazione.

41. Per quanto riguarda la determinazione dello specifico livello del prezzo di originazione da rete mobile delle chiamate verso numerazioni non geografiche per i servizi di informazione abbonati, l'Autorità, richiamate le osservazioni già espresse in precedenza circa il carattere pregiudizievole delle condizioni economiche in atto praticate dagli operatori mobili ai fornitori di SIA, osserva ulteriormente quanto segue.

42. In sintonia con l'approccio regolamentare assunto finora nei confronti delle offerte degli operatori sottoposti a controllo dei prezzi, imperniato sul principio dell'orientamento ai costi quale strumento fondamentale, appunto, per il controllo dei prezzi, l'Autorità ritiene — almeno allo stato — opportuno utilizzare, quale parametro per la determinazione del prezzo del servizio di originazione, il prezzo del servizio di terminazione, e ciò sulla scorta anche di quanto disposto di recente dalla Commissione europea in materia di tariffe di roaming internazionale. I dati desumibili dall'esperienza internazionale, infatti, se valgono comunque a denunziare l'anomalia italiana in materia di prezzi di originazione da rete mobile, non presentano tuttavia quella omogeneità — anche con riguardo alle fonti statistiche disponibili — che consentirebbe di dare vita ad un parametro di benchmarking internazionale quale diretto riferimento per la fissazione del prezzo massimo di originazione nel caso italiano.

43. Assunto a riferimento, quindi, il prezzo del servizio di terminazione, va ulteriormente considerato quanto segue. Avendo il mercato un ambito di riferimento geografico nazionale, al fine di stabilire il valore massimo di riferimento per la tariffa del servizio di originazione da rete mobile nel caso di servizi di informazione abbonati, è d'uopo fare riferimento alle tariffe di terminazione nazionali. In tal senso, è del tutto ragionevole supporre che il costo del servizio di originazione non si discosti significativamente da quello del servizio di terminazione. A questo riguardo, si rammenta che il costo della terminazione mobile risulta dalla contabilità regolatoria certificata ed è stato fissato dall'Autorità con la delibera n. 3/06/CONS. In base a tale delibera, a partire dal 1° luglio 2006, il prezzo del servizio di terminazione delle chiamate vocali sulla rete degli operatori TIM e Vodafone non può essere maggiore di 11,20 centesimi di euro al minuto, mentre quello dell'operatore Wind non può essere maggiore di 12,90 centesimi di euro al minuto.

44. Tuttavia, come richiamato in precedenza, appare corretto riconoscere agli operatori mobili anche una remunerazione per le prestazioni diverse ed accessorie al mero servizio di originazione (inclusi i costi relativi alla configurazione delle numerazioni e dei prezzi), tra cui le attività di fatturazione, rischio di insolvenza, recupero crediti. L'onere complessivo per l'erogazione di queste ulteriori prestazioni non potrebbe, peraltro, risultare mai superiore al costo del servizio di originazione, a sua volta equiparato a quello del servizio di terminazione. Per tale ragione, il prezzo complessivo del servizio di originazione fornito da un operatore mobile ad un fornitore di SIA può essere al massimo equivalente al prezzo del servizio di terminazione maggiorato del 100%, maggiorazione questa ampiamente congrua per consentire agli operatori mobili di coprire i costi relativi all'erogazione delle prestazioni accessorie al mero servizio di originazione. In tal modo, dunque, il prezzo massimo di originazione che si verrebbe a determinare risulta finalmente — ancorché solo provvisoriamente — allineato, oltre che ai costi effettivamente sostenuti dagli operatori mobili, anche a quelli che sono i prezzi prevalenti nei principali paesi europei, come evidenziato nell'ambito del procedimento.

Udita la relazione dei commissari Nicola D'Angelo e Stefano Mannoni, relatori ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

Ritenuto che la complessiva esposizione che precede evidenzia l'esistenza di circostanze straordinarie e motivi di urgenza tali da esigere, ai fini della salvaguardia della concorrenza e della tutela degli utenti, l'adozione delle misure temporanee cautelari sopra descritte;

Delibera:

Art. 1.

Identificazione dei mercati rilevanti e degli operatori aventi significativo potere di mercato

Ai fini del presente provvedimento, vanno identificati quali mercati rilevanti, in via provvisoria e di urgenza, i servizi di originazione da ogni rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche relative a servizi di informazione abbonati e devono essere considerati, a titolo provvisorio ed in via d'urgenza, quali detentori di significativo potere di mercato, nei mercati anzidetti, gli operatori di rete mobile TIM, Vodafone, Wind e H3G.

Art. 2.

Regolamentazione del prezzo di terminazione praticato dagli operatori di rete mobile interessati

1. Il prezzo praticato per il servizio di originazione delle chiamate vocali sulle reti degli operatori mobili Telecom Italia, Vodafone, Wind e H3G non può essere superiore all'attuale valore della corrispondente tariffa di terminazione, maggiorato di una misura massima del 100% per le prestazioni diverse ed accessorie al mero servizio di originazione.

2. Ai fini della verifica del rispetto del prezzo massimo di originazione determinato dal precedente comma, si ha riguardo ai prezzi praticati dagli operatori di reti mobile nei contratti di interconnessione. Sempre ai fini di tale verifica, gli operatori mobili sono tenuti ad aggiornare ed a comunicare all'Autorità i contratti di interconnessione in essere.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento ha efficacia a partire dal terzo giorno successivo alla notifica agli operatori detentori di significativo potere di mercato e fino alla formale conclusione dell'analisi del mercato dell'originazione da rete mobile di chiamate verso numerazioni non geografiche, avviata con delibera 162/06/CONS e, comunque, non oltre il 28 febbraio 2007.

2. Il presente provvedimento è notificato alle società Vodafone, Wind, H3G e Telecom Italia.

3. Le società di cui al comma precedente, nel trasmettere all'Autorità le condizioni economiche praticate per il servizio di originazione, in applicazione del presente provvedimento, inviano all'Autorità anche i relativi contratti di fornitura, stipulati con i fornitori dei servizi informazione abbonati.

4. L'Autorità avvia un'attività di monitoraggio in relazione agli effetti che la riduzione delle tariffe di originazione avrà sui prezzi finali dei servizi di informazione abbonati, e si riserva di intervenire qualora dal monitoraggio emergano ulteriori criticità, al fine di tutelare la concorrenza ed i consumatori.

5. Il presente provvedimento è notificato alla Commissione europea ed alle Autorità di regolamentazione degli Stati membri dell'Unione europea.

La presente delibera è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Bollettino ufficiale e sul sito web dell'Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al TAR del Lazio ai sensi dell'art. 1, commi 26 e 27, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Roma, 7 settembre 2006

Il presidente
CALABRÒ

I commissari relatori
D'ANGELO - MANNONI

06A08646

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINAZIONE 18 settembre 2006.

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale «Kaletra» (lopinavir ritonavir), autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea. (Determinazione C/101/2006).

Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale KALETRA (lopinavir ritonavir) - autorizzata con procedura centralizzata europea dalla Commissione europea con la decisione del 27 giugno 2006 ed inserita nel registro comunitario dei medicinali con i numeri:

EU/1/01/172/004 200 mg + 50 mg compressa rivestita con film in bottiglia HDPE 120 compresse;

EU/1/01/172/005 200 mg + 50 mg compressa rivestita con film blister PVC 120 compresse.

Titolare A.I.C.: Abbott Laboratories Ltd.

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004 di nomina del dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del Registro visti semplici dell'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute;

Visto il decreto legislativo n. 178/1991;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all'art. 8;

Visto l'art. 1, comma 41, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping»;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, «Attuazione della Direttiva CEE 92/26 riguardante la classificazione ai fini della fornitura dei medicinali per uso umano» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 95, concernente l'attuazione della direttiva 2000/38/CE e l'introduzione di un elenco di farmaci da sottoporre a monitoraggio intensivo;

Vista la delibera CIPE del 1º febbraio 2001;

Visto il Regolamento n. 726/2004/CE;

Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni;

Vista la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, serie generale n. 2 del 3 gennaio 2006;

Vista la domanda con la quale la ditta ha chiesto la classificazione, ai fini della rimborsabilità;

Visto il parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta del 20 luglio 2006;

Vista la deliberazione n. 23 in data 28 luglio 2006 del Consiglio di amministrazione dell'AIFA adottata su proposta del Direttore generale;

Considerato che per la corretta gestione delle varie fasi della distribuzione, alla specialità medicinale KALETRA debba venir attribuito un numero di identificazione nazionale;

Determina:

Art. 1.

Descrizione del medicinale e attribuzione numero A.I.C.

Alla specialità medicinale KALETRA (lopinavir ritonavir) nelle confezioni indicate vengono attribuiti i seguenti numeri di identificazione nazionale:

Confezione:

200 mg + 50 mg compressa rivestita con film bottiglia HDPE 120 compresse;

A.I.C. n. 035187044/E (in base 10) 11KUC4 (in base 32);

Confezione:

200 mg + 50 mg compressa rivestita con film blister PVC 120 compresse;

A.I.C. n. 035187057/E (in base 10) 11KUCK (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: in associazione con altri agenti antiretrovirali, per il trattamento di adulti e bambini di età superiore ai 2 anni con infezione HIV-1.

Art. 2.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

La specialità medicinale KALETRA (lopinavir ritonavir) è classificata come segue:

Confezione:

200 mg + 50 mg compressa rivestita con film bottiglia HDPE 120 compresse;

A.I.C. n. 035187044/E (in base 10) 11KUC4 (in base 32;

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 360,23 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 594,52 euro.

Confezione:

200 mg + 50 mg compressa rivestita con film blister PVC 120 compresse;

A.I.C. n.035187057/E (in base 10) 11KUCK (in base 32);

classe di rimborsabilità: «H»;

prezzo ex factory (I.V.A. esclusa) 360,23 euro;

prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa) 594,52 euro.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP2: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile o in ambito extraospedaliero, secondo le disposizioni delle regioni e delle province autonome.

Art. 4.

Farmacovigilanza

Il presente medicinale è inserito nell'elenco dei farmaci sottoposti a monitoraggio intensivo delle sospette reazioni avverse di cui al decreto del 21 novembre 2003 (*Gazzetta Ufficiale* 1° dicembre 2003) e successivi aggiornamenti; al termine della fase di monitoraggio intensivo vi sarà la rimozione del medicinale dal suddetto elenco.

Art. 5.

Disposizioni finali

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio

Roma, 18 settembre 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A08623

DETERMINAZIONE 27 settembre 2006.

Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata.

IL DIRETTORE GENERALE

Visto gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dei conti pubblici, in particolare i commi 1 e 5, lettere *f* e *f-bis*);

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e finanze e con il Ministro della funzione pubblica, concernente «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell'art. 48 sopra citato;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145;

Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2004, registrato in data 17 giugno 2004 al n. 1154 del

Registro visti semplici dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute, con il quale è stato designato il dott. Nello Martini in qualità di Direttore generale dell'AIFA;

Vista la propria determinazione 30 dicembre 2005, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2005, recante «Misure di ripiano della spesa farmaceutica convenzionata per l'anno 2005»;

Vista la propria determinazione direttoriale del 25 luglio 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 30 luglio 2005 «Elenco aggiornato dei medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN), con indicazione del regime di fornitura»;

Visto l'art. 1, comma 408, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 ;

Vista la delibera n. 25 del 20 settembre 2006 del CdA dell'AIFA che prevede una manovra di ripiano della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata per l'anno 2006 pari a € 813 milioni per la quota a carico dei soggetti privati al netto dell'IVA;

Vista la delibera n. 26 del 27 settembre 2006, con cui il CdA dell'AIFA nell'approvare il documento concernente il «completamento e definizione della manovra di ripiano della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata nel quale viene rappresentata la necessità di anticipare gli effetti della manovra al fine di ridurre il disavanzo per l'anno 2006 e contestualmente evitare il cumulo di possibili disavanzi nel 2007» da mandato al Direttore generale dell'AIFA di adottare una misura finalizzata a ridurre nella misura del 5% il prezzo al pubblico dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, già vigente; nonché di rideterminare lo sconto al produttore dello 0,6%, già disposto con la determinazione AIFA del 30 dicembre 2005, cit. in premesse e mantenere in vigore le predette misure fino ad integrale copertura del disavanzo accertato per il 2006, previa verifica da effettuarsi entro il termine del 15 febbraio 2007;

Determina:

Art. 1.

1. I prezzi al pubblico dei medicinali comunque impiegati o dispensati dal Servizio sanitario nazionale vigenti alla data di entrata in vigore della presente determinazione sono ridotti nella misura del 5%.

2. La riduzione di cui al comma 1 non si applica ai prodotti emoderivati di origine estrattiva, agli emoderivati da DNA ricombinante, ai vaccini e ai medicinali non inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, con prezzo al pubblico uguale o inferiore a 5 €, vigente alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

3. Per i prodotti autorizzati successivamente alla data del 1° ottobre 2006, la riduzione temporanea si applica sul prezzo negoziato. Il prezzo al pubblico finale è arrotondato alla seconda cifra decimale.

Art. 2.

1. Il produttore, per i farmaci destinati al mercato interno e rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, ad esclusione dei prodotti dispensati in ospedale, dei medicinali inseriti nelle liste di trasparenza ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, dei prodotti emoderivati estrattivi, degli emoderivati da DNA ricombinante, dei vaccini e dei medicinali con prezzo al pubblico uguale o inferiore ai 5 €, dovrà calcolare sul proprio margine, definito all'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alla distribuzione intermedia e, nel caso di forniture dirette alle farmacie direttamente a queste ultime, uno sconto dell'1% sul prezzo ex-factory, corrispondente allo 0.6% del prezzo al pubblico IVA compresa vigente alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

2. Il grossista dovrà trasferire tale sconto alle farmacie le quali, nel richiedere al Servizio sanitario nazionale i rimborsi per l'assistenza farmaceutica erogata, dovranno applicare lo sconto ottenuto dal produttore.

3. Per i prodotti rimborsabili ceduti non attraverso il Servizio sanitario nazionale, le farmacie applicheranno all'acquirente il medesimo sconto.

4. Al fine di dare completo adempimento alle disposizioni di cui all'art. 48, comma 5, lettera *f)* e *f-bis*) della legge 24 novembre 2003, n. 326 le misure di cui alla presente determinazione si applicano fino ad integrale copertura del disavanzo accertato per la spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata per l'anno 2006, previa verifica da effettuarsi entro il 15 febbraio 2007, dei dati forniti dall'Osservatorio nazionale sull'impiego dei Medicinali (OsMed), di cui all'art. 48, commi 7 e ss., della legge 23 dicembre 1998, n, 448 (collegato alla legge finanziaria 1999) nonché dei dati di cui al decreto del Ministro della salute del 15 luglio 2004.

Art. 3.

ll presente provvedimento è pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* ed entra in vigore il 1° ottobre 2006.

Roma, 27 settembre 2006

Il direttore generale: MARTINI

06A08826

REGIONE SARDEGNA

DECRETO 21 settembre 2006.

Scioglimento del consiglio comunale di Badesi e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE

Visti lo statuto speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

Vista la legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13 modificata dall'art. 3 della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8 che detta norme sullo scioglimento degli organi degli enti locali e nomina dei commissari;

Rilevato che il consiglio comunale di Badesi (provincia di Olbia-Tempio) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 e 26 maggio 2003 è composto dal sindaco e da dodici membri;

Considerato che, nel citato comune, a causa delle dimissioni presentate contestualmente dalla metà più uno dei consiglieri, acclarate al protocollo del comune al n. 5895 del 9 agosto 2006, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 concernente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Ritenuto pertanto, che ricorrano gli estremi per dar luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Vista la deliberazione della giunta regionale n. 37/19 del 13 settembre 2006, adottata su proposta dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, con la quale si dispone lo scioglimento del consiglio comunale di Badesi e la nomina quale commissario straordinario del dott. ing. Silvaldo Gadoni, nonché la relazione di accompagnamento che si allega al presente decreto per farne parte integrante;

Visti la dichiarazione rilasciata dall'interessato attestante l'assenza di cause di incompatibilità e il *curriculum* allegato alla stessa dichiarazione dal quale si rileva il possesso dei requisiti in relazione alle funzioni da svolgere;

Ritenuto di dover provvedere ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Badesi è sciolto.

Art. 2.

Il dott. ing. Silvaldo Gadoni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge. Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Art. 3.

Al commissario così nominato spetta un'indennità di carica pari a quella prevista dall'art. 4, comma 3, della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente decreto, unitamente all'allegata relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, sarà pubblicato nel bollettino ufficiale della regione e nella *Gazzetta Ufficiale*.

Cagliari, 21 settembre 2006

Il presidente: SORU

ALLEGATO

Relazione dell'assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica

Nel consiglio comunale di Badesi (provincia di Olbia-Tempio) rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 e 26 maggio 2003, composto dal sindaco e da dodici consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sette componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate contestualmente dalla metà più uno dei consiglieri, acclarate al protocollo del comune al n. 5895 del 9 agosto 2006, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si propone, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, e successive modifiche ed integrazioni, lo scioglimento del consiglio comunale di Badesi e la nomina del commissario straordinario, nella persona del dott. Silvaldo Gadoni avente i requisiti di cui all'art. 4 della legge regionale suindicata, per la provvisoria gestione del comune anzidetto fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'assessore
F.to Gian Valerio Sanna

06A08715

UNIVERSITÀ DI FOGGIA

DECRETO RETTORALE 13 settembre 2006.

Modificazione allo statuto.

IL RETTORE

Visto l'art. 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Foggia, emanato con decreto rettorale n. 274 del 28 novembre 2001, pubblicato sul S.O. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2001, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la proposta di modifica dell'art. 11, comma 2, dello statuto dell'Università degli studi di Foggia;

Visti i pareri espressi dalle facoltà dell'Ateneo;

Vista la delibera del Senato accademico del 15 marzo 2006, con la quale è stata approvata la proposta di modifica suddetta, previo parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione con delibera del 28 settembre 2005;

Vista la nota del M.I.U.R. - Dipartimento per l'università, l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica, ns. prot. n. 21040 - I/2 del 19 giugno 2006, con la quale si comunica a questa università che, espletato il controllo di legittimità e di merito previsto dall'art. 6 della legge n. 168/1989, non ci sono osservazioni da formulare,

Decreta:

L'art. 11, comma 2, dello statuto dell'Università degli studi di Foggia, è così modificato:

«2. La revisione dello statuto è deliberata dal Senato accademico con il voto favorevole dei due terzi dei componenti, sentito il parere del Consiglio di amministrazione».

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Foggia, 13 settembre 2006

Il rettore: MUSCIO

06A08718

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione di funzioni del titolare del Vice consolato onorario in Douala (Camerun)

IL VICE DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Mauro Battistella, Vice Console onorario in Douala (Camerun), oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Yaoundé degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Yaoundé delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi e di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Yaoundé dei testamenti formati a bordo di navi e di aeromobili;

d) emanazione di atti conservativi, che non implichino la disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo (con l'obbligo di informarne tempestivamente l'Ambasciata d'Italia in Yaoundé);

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

f) autentiche di firme su atti amministrativi nei casi previsti dalla legge;

g) autentiche di firme apposte in calce a scritture private, redazione di atti di notorietà e rilascio di procure speciali riguardanti persone fisiche;

h) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Yaoundé della documentazione relativa al rilascio di passaporti dei cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Douala;

i) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Yaoundé delle domande di iscrizione nelle liste anagrafiche ed elettorali presentate da cittadini che siano residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Douala;

j) ricezione e trasmissione materiale all'Ambasciata d'Italia in Yaoundé della documentazione relativa al rilascio di visti;

k) notifica di atti a cittadini italiani residenti nella circoscrizione territoriale del Vice Consolato onorario in Douala, dando comunicazione dell'esito degli stessi all'Autorità italiana competente e, per conoscenza, all'Ambasciata d'Italia in Yaoundé;

l) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

m) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2006

Il vice direttore generale per il personale
ZUPPETTI

06A08611

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Comunicato di rettifica relativo al decreto 29 marzo 2006, recante: «Definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, in data 29 marzo 2006».

Nel decreto relativo alla definizione degli standard e dei requisiti minimi delle scuole di specializzazione, pubblicato nel supplemento ordinario n. 115 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 105 dell'8 maggio 2006, vanno apportate le seguenti correzioni:

pagina 30: dove è scritto «Anestesia e Rianimazione», intestazione della Tabella, primo rigo, leggasi «Anestesia Rianimazione e Terapia Intensiva»;

pagina 44: dove è scritto «Chirurgia cardiaca», intestazione della Tabella, primo rigo, leggasi «Cardiochirurgia»;

pagina 69: dove è scritto «Chirurgia plastica e ricostruttiva», intestazione della Tabella, primo rigo, leggasi «Chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica»;

pagina 130: dove è scritto «Malattie dell'apparato cardiologico», intestazione della Tabella, primo rigo, leggasi «Malattie dell'apparato cardiovascolare»;

pagina 141: dove è scritto «Malattie tropicali», intestazione della Tabella, primo rigo, leggasi «Medicina tropicale»;

pagina 257: dove è scritto «Radiologia diagnostica e interventistica», intestazione della Tabella, primo rigo, leggasi «Radiodiagnostica».

06A08644

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carboplatino Ebewe»

Estratto determinazione n. 280 del 18 settembre 2006

Medicinale: CARBOPLATINO EBEWE.

Titolare A.I.C.: Ebewe Italia S.r.l., viale SS. Pietro e Paolo, 50 - 00144 Roma.

Confezione:

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 50 mg/5 ml di concentrato;

A.I.C: n. 037050010/M (in base 10) 13BPNU (in base 32).

Confezione:

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 150 mg/15 ml di concentrato;

A.I.C. n. 037050022/M (in base 10) 13BPP6 (in base 32).

Confezione:

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 450 mg/45 ml di concentrato;

A.I.C. n. 037050034/M (in base 10) 13BPPL (in base 32).

Forma farmaceutica: concentrato per soluzione per infusione.

Composizione: 1 ml contiene:

principio attivo: 10 mg di carboplatino;

eccipienti: acqua per preparazioni iniettabili.

Produzione controllo e rilascio dei lotti: Ebewe Pharma Ges.m.b.H. Nfg. KG Mondestrasse 11 A-4866 Unterach - Austria.

Indicazioni terapeutiche: il carboplatino viene usato in monoterapia o in combinazione con altri farmaci antitumorali nel trattamento del carcinoma ovario in fase avanzata.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 50 mg/5 ml di concentrato;

A.I.C. n. 037050010/M (in base 10) 13BPNU (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 15,00 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 24,76 euro.

Confezione:

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 150 mg/15 ml di concentrato;

A.I.C. n. 037050022/M (in base 10) 13BPP6 (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 45,00 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 74,27 euro.

Confezione:

10 mg/ml concentrato per soluzione per infusione 1 flaconcino di vetro da 450 mg/45 ml di concentrato;

A.I.C. n. 037050034/M (in base 10) 13BPPL (in base 32).

Classe di rimborsabilità «H».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 131,42 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 216,90 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

OSP1: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero o in una struttura ad esso assimilabile.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubbilca italiana.

06A08625

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carvedilolo Iwa»

Estratto determinazione n. 287 del 18 settembre 2006

Medicinale: CARVEDILOLO IWA.

Titolare A.I.C.: Iwa Consulting Aps Ølby Center 18-20 4600 Køge Danimarca.

Confezione:

3,125 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037074010/M (in base 10) 13CF2U (in base 32).

Confezione:

3,125 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037074022/M (in base 10) 13CF36 (in base 32).

Confezione:

6,25 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037074034/M (in base 10) 13CF3L (in base 32).

Confezione:

6,25 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037074046/M (in base 10) 13CF3Y (in base 32).

Confezione:

6,25 mg compresse 56 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037074059/M (in base 10) 13CF4C (in base 32).

Confezione:

6,25 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037074061/M (in base 10) 13CF4F (in base 32).

Confezione:

12,5 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037074073/M (in base 10) 13CF4T (in base 32).

Confezione:

12,5 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037074085/M (in base 10) 13CF55 (in base 32).

Confezione:

12,5 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037074097/M (in base 10) 13CF5K (in base 32).

Confezione:

25 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037074109/M (in base 10) 13CF5X (in base 32).

Confezione:

25 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037074111/M (in base 10) 13CF5Z (in base 32).

Confezione:

25 mg compresse 100 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037074123/M (in base 10) 13CF6C (in base 32).

Forma farmaceutica: compressa.

Composizione: 1 compressa da 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg e 25 mg contiene:

principio attivo: 3,125 mg, 6,25 mg, 12,5 mg e 25 mg di carvedilolo;

eccipienti: cellulosa microcristallina, lattosio monoidrato, idrossipropil cellulosa, amido di mais, talco, silice colloidale anidra, magnesio stearato.

Produzione:

Awd Pharma GmbH & Co. KG Leipziger Strasse 7-13 01097 Dresda Germania;

Pliva Krakow Pharmaceutical Company S.A. Mogilska 80 31-546 Krakow Polonia.

Indicazioni terapeutiche:

ipertensione essenziale;

angina pectoris stabile cronica;

trattamento aggiuntivo dell'insufficienza cardiaca cronica stabile da moderata a grave.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione:

6,25 mg compresse 28 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037074034/M (in base 10) 13CF3L (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 3,03 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 5,00 euro.

Confezione:

25 mg compresse 30 compresse in blister PVC/PVDC/AL;

A.I.C. n. 037074111/M (in base 10) 13CF5Z (in base 32).

Classe di rimborsabilità: «A».

Prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): 6,97 euro.

Prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): 11,50 euro.

Classificazione ai fini della fornitura

RR: medicinale soggetto a prescrizione medica.

Stampati

Le confezioni della specialità medicinale devono essere poste in commercio con etichette e fogli illustrativi conformi al testo allegato alla presente determinazione.

È approvato il riassunto delle caratteristiche del prodotto allegato alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

06A08622

REGIONE UMBRIA

Provvedimento concernente le acque minerali

Con determinazione dirigenziale n. 7800 del 6 settembre 2006 si specifica che il pozzo denominato P12, ubicato alla particella n. 49 del foglio 32 del N.C.T. del comune di Acquasparta all'interno della concessione Amerino appartiene alla stesso bacino dell'acqua minerale «Amerino antiche sorgenti di S. Francesco», si autorizza la società per azioni delle Acque di S. Francesco - Goccia Blu, con sede in Acquasparta (Terni), via S. Francesco, 1, codice fiscale n. 00178740551, a utilizzare in miscela l'acqua emunta dai pozzi denominati P7 e P12 e si sospende dalla miscela per l'imbottigliamento il pozzo denominato P8 che potrà essere comunque utilizzato per il monitoraggio quali-quantitativo del bacino «Amerino».

06A08666

AUTORITÀ DI BACINO DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

Aggiornamento di una tavola del Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.).

Si rende noto che con decreto segretariale n. 29 in data 10 agosto 2006, è stata aggiornata la tavola n. 0930090700 relativa alla pericolosità geologica del bacino del fiume Livenza, inserita del «Progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Livenza (P.A.I.L.)», ai sensi dell'art. 6, comma 4, delle norme di attuazione dello stesso.

La modifica, che costituisce variante al P.A.I.L. entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.* Copia del decreto segretariale, con le cartografie allegate, sarà trasmessa alla provincia di Pordenone e al comune di Caneva (Pordenone) per l'affissione all'albo pretorio e depositata, ai fine della consultazione, presso la segreteria tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (Direzione generale difesa del suolo), la regione Veneto, la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e la provincia di Pordenone.

06A08610

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto 3 agosto 2006 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, recante: «Modalità di presentazione delle domande di contributo, a seguito della dichiarazione di calamità naturale nella zona di Goro e Porto Garibaldi per i danni causati alla flotta peschereccia e agli allevamenti di mitili dall'alluvione del mese di ottobre 2006». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2006).

Nel titolo del decreto citato in epigrafe, riportato nel sommario e alla pag. 19, prima colonna, della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 224 del 26 settembre 2006, dove è scritto: «... per i danni causati alla flotta peschereccia e agli allevamenti di mitili dall'alluvione del mese di ottobre *2006*.», leggasi: «... per i danni causati alla flotta peschereccia e agli allevamenti di mitili dall'alluvione del mese di ottobre *2000*.».

06A08737

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2006-GU1-227) Roma, 2006 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 9 2 9 *

€ 1,00